SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° aprile 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014, n. **52**.

Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che i programmi regionali per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, non possono essere attuati entro il termine, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui al comma 4 del medesimo articolo 3-*ter*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine del 1° aprile 2014, di cui all'articolo 3-*ter*, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, al fine di consentire alle regioni e province autonome di completare tutte le misure e gli interventi strutturali già programmati, finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9*

1. Al comma 4 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale.».

2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-*ter*, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-*ter*, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LORENZIN, *Ministro della salute*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

14G00066

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. **53**.

Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)*, sono inserite le seguenti:

«b-*bis*) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

b-*ter*) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da *a)* a b-*bis*) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza;»;

b) alla lettera *e)* le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;

c) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;»;

d) dopo la lettera *h)*, è inserita la seguente: «h-*bis*) gestore di fondi di investimento alternativi: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA *UE)* ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non *UE)*;»;

e) dopo la lettera h-*bis*, è inserita la seguente: «h-*ter*) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»;

f) alla lettera *i)*, le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;

g) la lettera *l)* è soppressa;

h) alla lettera *m)* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, numeri da 2) a 12), TUB o altre attività finan-

ziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c)*, TUB (settore bancario);»;
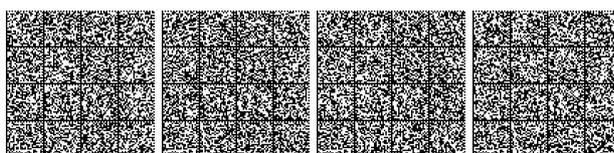
2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);»;

3) il numero 4) è abrogato;

i) la lettera *q)* è sostituita dalla seguente: «*q)* impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;»;

l) alla lettera *r)*, le parole da: «ai sensi dell'articolo 26» a: «private» sono soppresse;

m) alla lettera *s)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;»;

n) dopo la lettera *s)*, è inserita la seguente: «s-*bis*) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»;

o) alla lettera *t)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»;

p) dopo la lettera *t)*, è inserita la seguente: «t-*bis*) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;»;

q) la lettera *u)* è sostituita dalla seguente: «*u)* stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;»;

r) la lettera *z)* è sostituita dalla seguente: «*z)* autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»;

s) alla lettera *aa)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»;

t) alla lettera *dd)*, le parole: «per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse;

u) alla lettera *dd)*, dopo la parola: «conglomerato», è inserita la seguente: «finanziario».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «regolamentate», le parole: «e non» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorità competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera *g)*.»;

c) al comma 4 le parole: «*d)*, ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «*a)*, nn. 2) e 3), o *b)*, nn. 2) e 3).».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «Nozione» sono inserite le seguenti: «e identificazione»;

b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente decreto» sono soppresse;

c) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata:

1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;

2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»;

d) al comma 1, le lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono sostituite dalla seguente:

«*b)* qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata:

1) le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2;

2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»;

e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*) Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate.»;

f) al comma 2, la parola: «*c)*» è sostituita dalle seguenti: «*b)*, n. 1)»;
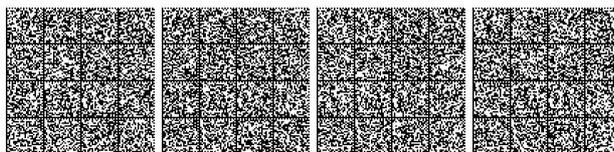
g) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, n. 3), e lettera *b)*, n. 3), le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento.»;

h) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le attività svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera *a)*, n. 3), e lettera *b)*, n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»;

i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio più basso e quello con il valore medio più elevato ai sensi del comma 3.

4-*ter*. Le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.»

l) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.»;

m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, possono:

a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera *a)* della stessa disposizione l'esenzione non può essere concessa qualora le autorità ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea;

b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purché le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;

c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

6-*ter*. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-*bis* sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato.

6-*quater*. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro.

6-*quinquies*. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al comma 6-*quater*, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti.

6-*sexies*. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.».

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3;

b) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorità competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorità competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti che le hanno adottate.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.».
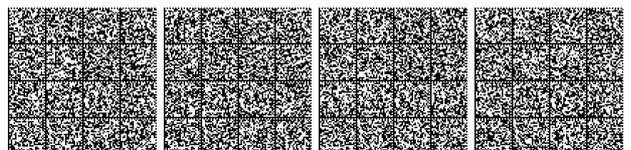
5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *b)*, numero 6), dopo le parole: «in cui» è inserita la seguente: «un»;

b) al comma 4, dopo la parola: «articolo», la parola: «4» è sostituita dalla seguente: «3»;

c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto.»;

d) al comma 5, le parole: «possono, mediante accordi di coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di comune accordo e consultato»;

e) al comma 7, dopo la parola: «compiti», sono inserite le seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»;

f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Le autorità competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorità dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:

a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualità di autorità di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;

b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali,»;

b) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;».

7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguatezza patrimoniale supplementare»;

b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,»;

c) al comma 2, dopo le parole: «settore finanziario», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le società di partecipazione finanziaria mista»;

d) al comma 4, le parole da: «previa» a: «urgenza» sono soppresse;

e) al comma 4, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione è decisa dal coordinatore sentite le altre autorità competenti rilevanti;»;

f) al comma 5, le parole: «stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «possono stabilire, di comune accordo,»;

g) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.».

8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»;

b) al comma 4, le parole: «mediante specifici accordi di coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti: «possono di comune accordo»;

c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi» sono inserite le seguenti: «ovvero adottare altre misure»;

d) al comma 7, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.».

9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»;

c) al comma 8, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE,

dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.».

10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «interni» sono aggiunte le seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»;

b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»;

c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorità competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative.

5-*ter*. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa.

5-*quater*. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonché la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.

5-*quinquies*. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorità competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.».

11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.».

12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»;

b) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «a-*bis*) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-*bis*) a *c)*, sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche finalità di questo articolo, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate coordinano la loro attività anche, se del caso, con specifici accordi.».

13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, prima delle parole: «le autorità», sono inserite le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all'Unione europea,»;

b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicato».

14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *C)* e *D)* sono sostituite dalla seguente: «*C)* Combinazione di metodi. Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi *A)* e *B)*.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: «b-*bis*) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;».

2. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.».
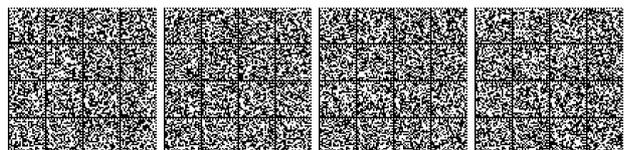
3. All'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.»;

b) al comma 5, dopo le parole: "società finanziaria" sono inserite le seguenti: "e alla società di partecipazione finanziaria mista".

4. All'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «società finanziaria» sono inserite le seguenti: «e la società di partecipazione finanziaria mista»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis*.».

5. All'articolo 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «società finanziarie» sono inserite le seguenti: «e alle società di partecipazione finanziaria mista»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis*.».

6. Dopo l'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 67-*bis (Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista)*. — 1. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.

3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.».

7. All'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1-*bis*, lettera *a)*, dopo le parole: «società finanziarie» sono inserite le seguenti: «e sulle società di partecipazione finanziaria mista».

8. All'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, lettera *g)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «società finanziarie» sono inserite le seguenti: «e delle società di partecipazione finanziaria mista»;

b) la parola: «lettera» è sostituita dalle seguenti: «lettere *b)* e b-*bis*),».

9. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «società finanziarie» sono inserite le seguenti: «e società di partecipazione finanziaria mista»;

b) al comma 3, dopo le parole: «società finanziarie» sono inserite le seguenti: «e nelle società di partecipazione finanziaria mista».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Nel preambolo, dopo le parole: «Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;».

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *aa)*, dopo la parola: «mista», le parole: «secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario» sono soppresse;

b) alla lettera *aa)*, dopo la parola: «mista», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-*bis*)»;

c) alla lettera *bb)*, dopo la parola: «mista», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-*bis*)»;

d) alla lettera *bb)*, dopo la parola: «mista», le parole: «secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario» sono soppresse;

e) dopo la lettera *bb)*, è aggiunta la seguente: «bb-*bis*) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;»;

f) alla lettera cc-*quater*), numero 3), dopo la parola: «investimento», le parole: «o un ente finanziario» sono soppresse;

g) alla lettera cc-*quater*), numero 3), le parole: «4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE» sono sostituite dalle seguenti: «4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013»;

h) alla lettera cc-*quater*), numero 4), le parole: «ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-*bis*);»;
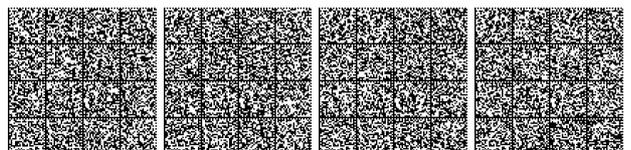
i) la lettera *dd)* è sostituita dalla seguente: «*dd)* ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».

4. All'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «b-*bis*) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.»;

b) il comma 2 è abrogato.

5. All'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o l'impresa di partecipazione finanziaria mista»;

b) al comma 1, dopo le parole: «o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa» sono inserite le seguenti: «o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista».

6. All'articolo 84 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-*bis*.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «del presente titolo» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 87-*bis*.».

7. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 87-*bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista)*. — 1. L'IVASS può individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.».

8. All'articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».

9. All'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-*bis*, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.»;

b) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-*bis*;».

10. All'articolo 99 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-*bis*, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.».

11. All'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «da una impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o».

12. Dopo l'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 210-*bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista)*. — 1. L'IVASS può
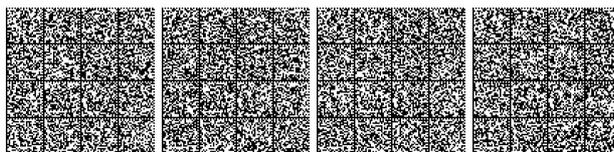
individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano qualora la controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.».

13. All'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Se un'impresa di partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «un'impresa di partecipazione finanziaria mista o»;

b) al comma 2, dopo le parole: «da una o più imprese di partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «, di partecipazione finanziaria mista»;

c) al comma 2, dopo le parole: «che sia un'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «, un'impresa di partecipazione finanziaria mista»;

d) al comma 4, dopo le parole: «dall'impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «dall'impresa di partecipazione finanziaria mista,».

14. All'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «imprese di partecipazione assicurativa intermedie,», sono inserite le seguenti: «delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,».

15. All'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista».

16. All'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: «o all'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o all'impresa di partecipazione finanziaria mista».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: «a-*bis*) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una società di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera *b)*;»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «lettera *b)*» sono inserite le seguenti: «e lettera b-*bis*)».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario Testo rilevante ai fini del SEE è pubblicata nella GU L 326 dell' 8.12.2011.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) è pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194.

Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni) è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2005, n. 171, S.O.

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b-*bis*) *codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;*

b-*ter*) *norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da* a) *a* b-bis*) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza;*

c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del TUB;

d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*bis*), del TUB;

e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del CAP;

f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, del TUF;

ff-*bis*) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) «ABE»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) «AEAP»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) «AESFEM»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;

h) società di gestione patrimoniale: le società di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *o)* e o-*bis*), del TUF;

h-*bis*) *gestore di fondi di investimento alternativi: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA* UE) *ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non* UE)*;*

h-*ter*) *FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;*

i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *cc)* del CAP;

l) [*Soppressa*];

m) settore finanziario: il settore composto di una o più delle seguenti imprese:

1) *una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera* f) *numeri da 2) a 12), TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera* c)*, TUB (settore bancario)*;

2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);

3) *un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento)*;

4) [*Abrogato*];

n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;

o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, più elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;

p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;

q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;

r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa.

Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

s-*bis*) *partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP*;

t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle società in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone, *ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse*;

t-*bis*) *controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP*;

u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

v) società di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;

aa) autorità competenti rilevanti:

1) le autorità competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario *in particolare sulla capogruppo di un settore*;

2) il coordinatore se diverso dalle autorità di cui al numero 1;

3) le altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;

bb) autorità di vigilanza italiane: le autorità di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;

cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami;

dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale, di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;

ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attività, calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;

ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.".

Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Finalità e destinatari della vigilanza supplementare)*. — 1. La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate, che ne fanno parte, nonché la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficoltà finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario.

1-*bis*. *Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorità competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera* g).

2. Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le imprese regolamentate:

a) a capo di un conglomerato finanziario;

b) la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione europea;

c) che sono legate ad un'altra impresa del settore finanziario da una relazione, diversa dal controllo, che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o per effetto della quale gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone.

3. I conglomerati finanziari che risultano essere sottogruppi di un altro conglomerato finanziario sono sottoposti a vigilanza supplementare nell'àmbito di quest'ultimo.

4. Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni o esercitano un'influenza notevole senza detenere partecipazioni o altri legami finanziari in una o più imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato finanziario, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se costituissero un conglomerato finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, nn. 2) e 3), o *b)*, nn. 2) e 3).

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica l'esercizio della vigilanza individuale su società di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un Paese terzo appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

6. Le società di gestione patrimoniale inserite in un gruppo individuato come un conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 3, rientrano nell'àmbito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi del presente decreto.

7. Restano ferme le rispettive norme settoriali previste per le società di gestione patrimoniale ai fini dell'applicazione della vigilanza individuale, della vigilanza consolidata, ove le società di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo di società di investimento mobiliare, e della vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo, ove le società di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo di imprese di assicurazione.

8. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al presente decreto, le società di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo (bancario, assicurativo, di servizi di investimento) a cui appartengono. Nel caso in cui le società di gestione patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato."

Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Nozione e identificazione di conglomerato finanziario)*. — 1. Costituisce un conglomerato finanziario, qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni:

a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata:

1) *questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone*;

2) *almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento*;

3) *le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente*;

b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata:

1) *le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2*;

2) *almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento*;

3) *le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei sommi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente*;

c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario;

d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

e) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative.

1-*bis*) *Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate.*

2. Le attività di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, n.1) se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore al 40 per cento.

3. *Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera* a)*, n. 3), e lettera* b)*, n. 3), le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento.*

4. *Le attività svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera* a)*, n. 3), e lettera* b)*, n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.*

4-*bis*. *Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio più basso e quello con il valore medio più elevato ai sensi del comma 3.*

4-*ter*. *Le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.*

5. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale è effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformità dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui è detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati.

6. *Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.*

6-*bis*. *Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, possono*:

a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) *della stessa disposizione l'esenzione non può essere concessa qualora le autorità ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea*;

b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purché le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;

c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

6-*ter*. *Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-*bis *sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato*.

6-*quater*. *Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro*.

6-*quinquies*. *Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al comma 6-*quater*, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti.*

6-*sexies*. *Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo*."

Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare)*. — 1. Le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3;

b) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.»

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorità competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorità competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti che le hanno adottate.

4. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.»

Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Nomina e compiti del coordinatore)*. — 1. Tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, è individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore.

2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilità attribuite alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.

3. L'individuazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività;

b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:

1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;

2) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;

3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;

4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;

5) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di

coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni;

6) nel caso in cui un conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni.

4. Il coordinatore, individuato in conformità del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3, nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto.

5. In casi particolari, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e consultato il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora ciò risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attività in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorità competente diversa.

6. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:

a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorità competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali;

b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;

c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9;

d) la valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali ed il livello o volume dei rischi;

e) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10;

f) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in collaborazione con le autorità competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza.

7. Il coordinatore, le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento può conferire al coordinatore ulteriori compiti necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorità competenti.

8. Il coordinatore può chiedere alle autorità competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele.

9. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni già fornite a un'altra autorità competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorità in possesso di tali informazioni.

9-*bis*. Le autorità competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorità dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:

a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualità di autorità di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;

b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali."

Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto).* — 1. Fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

2. Le autorità di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorità di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio.

3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:

a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;

b) le strategie del conglomerato finanziario;

c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;

d) i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario;

e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;

f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;

g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;

h) le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o del presente decreto.

4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti e fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti interessate si consultano in merito:

a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;

b) alle sanzioni di rilevante entità e ai provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.

5. Un'autorità competente può decidere di non procedere alla consultazione di cui al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorità competente informa prontamente le altre autorità competenti.

6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano già state fornite a un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali, le altre autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono richiedere direttamente le informazioni all'autorità già in possesso delle stesse.

7. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese.

8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea e il CERS, nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti.

9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.

10. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni può essere effettuata direttamente dalle singole autorità competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorità oppure indirettamente, per il tramite dell'autorità di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate non vigilate dall'autorità richiedente. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni è inoltrata per il tramite dell'autorità di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11.

11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorità di vigilanza italiane, informazioni alle autorità di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.»

Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Adeguatezza patrimoniale supplementare)*. — 1. *Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale*, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario assicurano, mediante un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorità competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.

2. Il coordinatore valuta i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il calcolo dei requisiti di cui al comma 1, sia effettuato almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla società di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sono incluse nell'àmbito della vigilanza supplementare tutte le imprese appartenenti al settore finanziario e le società di partecipazione finanziaria mista.

3. Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

4. Il coordinatore può decidere di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:

a) qualora l'impresa abbia sede in un Paese non appartenente all'Unione europea nel quale esistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni necessarie; non sono considerati ostacoli le norme settoriali in materia di obbligo per le autorità competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza;

b) qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario; le imprese di interesse trascurabile devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile;

c) qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante in relazione agli obiettivi della vigilanza supplementare. *In tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione è decisa dal coordinatore sentite le altre autorità competenti rilevanti.*

5. Il coordinatore e le autorità di vigilanza rilevanti possono stabilire, di comune accordo, i limiti quantitativi e le caratteristiche qualitative dell'impresa ai fini della esclusione dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare.

6. Nel caso in cui il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata italiana dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, le autorità di vigilanza italiane possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.

6-*bis*. *Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.».*

Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Concentrazione dei rischi)*. — 1. *Fatte salve le norme settoriali*, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia di significatività è definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.

2. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti, individua il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario.

3. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista che è a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

4. Le autorità di vigilanza competenti rilevanti, possono di comune accordo disporre limiti quantitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.

5. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.»

6. Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.

7. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE e successive modificazioni, le autorità di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i princìpi applicati in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi.

7-*bis*. *Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.».*

Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Operazioni intragruppo)*. — 1. *Fatte salve le norme settoriali*, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito alle operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario. La soglia di significatività è definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.

2. Fino all'individuazione, da parte del coordinatore, della soglia di significatività delle operazioni intragruppo, si presumono significative le operazioni superiori al 5 per cento dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato.

3. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti, individua il tipo di operazioni che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato.
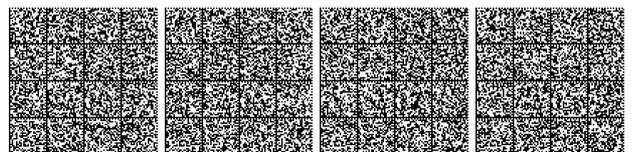
4. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista che è a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

5. *Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario*.

6. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore comprensivo della società di partecipazione finanziaria mista.

7. Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.

8. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE e *successive modificazioni*, le autorità di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i princìpi applicati in materia di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo.

8-*bis*. *Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario*.».

Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Controlli interni e procedure di gestione del rischio)*. — 1. Le imprese regolamentate pongono in essere nell'àmbito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili.

2. Le procedure di gestione del rischio includono:

a) governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;

b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato al presente decreto;

c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario;

c-*bis*) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.

3. I meccanismi di controllo interno includono:

a) meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;

b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi.

4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono istituiti adeguati meccanismi di controllo interno, definiti dalle autorità di vigilanza competenti mediante specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare.

5. Il coordinatore valuta, sotto il profilo della vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui al presente articolo per il conglomerato finanziario nel suo complesso.

5-*bis*. *Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorità competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative*.

5-*ter*. *Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa*.

5-*quater*. *Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonché la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario*.

5-*quinquies*. *Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorità competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati*.».

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria mista)*. — 1. *I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario*.

2. *Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.*

3. *Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.*».

Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 *(Poteri supplementari e misure di esecuzione)*. — 1. In caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorità competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono adottare:

a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;

a-*bis*) *i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB*;

b) i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo IV del TUF;

c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.

2. *Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a*-bis*) a* c)*, sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali*.

3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un conglomerato finanziario, l'autorità di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore può chiedere all'autorità di vigilanza estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel più breve tempo possibile.

4. *Per le specifiche finalità di questo articolo, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate coordinano la loro attività anche, se del caso, con specifici accordi.*».

Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 15 *(Vigilanza supplementare equivalente)*. — 1. Le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate nel presente articolo.

2. L'autorità di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorità competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica è effettuata di iniziativa oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.

3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorità di vigilanza italiana è in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorità competente rilevante può ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.

4. Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una vigilanza supplementare equivalente, le autorità di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'articolo 2.

5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorità competenti rilevanti e comunicati alle autorità competenti interessate e alla Commissione europea. In particolare, l'autorità di vigilanza italiana di cui al comma 2 può disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione.

6. *Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all'Unione europea*, le autorità di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o più Paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati è comunicato alla Commissione europea.».

Si riporta il testo dell'allegato del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Allegato (previsto dall'art. 10, comma 2, lettera *b)*)

1. Metodi di calcolo

A) Metodo del «consolidamento contabile».

Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti consolidati.

I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come differenza tra:

i) i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;

e,

ii) la somma dei requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali.

Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei predetti calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali, si calcola un requisito di solvibilità teorico.

La differenza non può essere negativa.

B) Metodo della «deduzione e aggregazione».

Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.

I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

i) la somma dei fondi propri di ciascuna impresa, regolamentata o meno, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;

e,

ii) la somma dei requisiti di solvibilità di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i requisiti di solvibilità sono calcolati in conformità delle rispettive norme settoriali, e del valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo.

Nel calcolo si tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per «quota proporzionale» si intende la quota del capitale sottoscritto, detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa.

Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilità teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilità ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui al precedente capoverso, conformemente a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato.

La differenza non può essere negativa.

C) Combinazione di metodi. Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).

2. Principi tecnici

A) Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare.

Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa è un'impresa figlia e presenta un deficit rispetto al requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare, oppure un deficit di solvibilità teorico nel caso si tratti di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilità dell'impresa figlia va considerato per intero.

Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota del capitale è limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore può consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passività che derivano dai legami esistenti.

B) Altri princìpi tecnici.

Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, il coordinatore, e ove necessario, le altre autorità competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti princìpi:

i) deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato (multiple gearing) nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorità competenti applicano per analogia i princìpi fissati in materia dalle relative norme settoriali;

ii) i requisiti di solvibilità per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilità.

Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilità di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano, in quanto compatibili, al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario.

Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorità competenti tengono altresì conto dell'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.

Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilità teorico, conformemente al paragrafo 1 del presente allegato, si intende per requisito di solvibilità teorico il requisito patrimoniale che delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle società di gestione patrimoniale, per requisito di solvibilità si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 5-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva 85/611/CEE; il requisito di solvibilità teorico di una società di partecipazione finanziaria mista è calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario di maggiori dimensioni nel conglomerato finanziario.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 59 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;

b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b-*bis*) *per "di partecipazione finanziaria mista" si intendono le società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* v) *del decreto legislativo 30 maggio 2005, n . 142*;

c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 60 *(Composizione)*. — 1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 61 (Capogruppo). — 1. *Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.*

2.

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

5. Alla società finanziaria *e alla società di partecipazione finanziaria mista* capogruppo si applica l'art. 52.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 62 *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza)*. — 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria *e la società di partecipazione finanziaria mista* capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis*.».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 63 *(Partecipazioni)*. — 1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21 salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis*.».

Si riporta il testo del comma 1-*bis* dell'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 69 *(Collaborazione tra autorità e obblighi informativi)*.

Omissis.

1-*bis*. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

a) sulle società finanziarie e sulle società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

1-*ter*. — 1-quinquies…..Omissis……».

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 96-*bis* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 96-*bis (Interventi)*. — 1. - 3…..Omissis…..

4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-*bis*) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-*ter* del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 59, comma 1, lettere *b)* e b-*bis*), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. — 8….Omissis….».

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 139 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto:

«Art. 139 *(Partecipazioni in banche, e di società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari)*.

1. – 2….Omissis…..

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie *e nelle società di partecipazione finanziaria mista* capogruppo.».

Note all'art. 3:

Si riporta il preambolo al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, così come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;

Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'intermediazione assicurativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:».

Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Definizioni). — 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;

b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;

c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;

d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;

e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;

g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;

g-*bis*) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

2) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;

q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;

r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;

2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;

3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;

t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;

v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
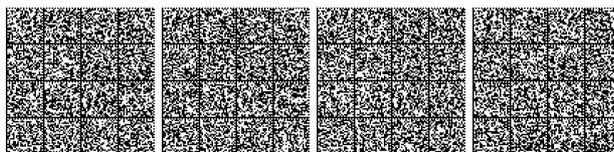
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;

aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-*bis*);

*bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-*bis*): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica*;

bb-*bis*) *impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* v), *del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142*;

cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

cc-*bis*) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;

cc-*ter*) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;

cc-*quater*) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:

1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;

2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *t)*, *aa)* e *cc)*;

3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;

4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-*bis*);

dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;

hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;

ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;

nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

[oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;]

pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato;

rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;

tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;

vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

vv-*bis*) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;

vv-*ter*) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;

zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera *bbb)* sede della stessa cui si riferisce il contratto;

ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera *bbb)*;

eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

fff) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;

3) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

4-*bis*) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;

4-*ter*) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo;

ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;

hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;

2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;

qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.».

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 57 *(Attività di riassicurazione)*. — 1. ….Omissis…..

2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi *dell'articolo 1, comma 1, lettera* m)*, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.*

3. – 4…..Omissis…..».

Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 82 *(Gruppo assicurativo)*. — 1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:

a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

b-*bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.*

2. *(Abrogato)*.».

Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 83 *(Impresa capogruppo)*. — 1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa *o l'impresa di partecipazione finanziaria mista* con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa *o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista* con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.».

Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 84 *(Impresa di partecipazione capogruppo)*. — 1. *Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87*-bis*.*

2. *All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.*

3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo, *salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis*.».
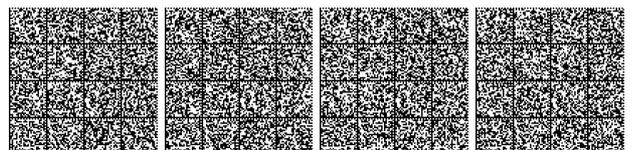
Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 95 *(Imprese obbligate)*. — 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.

2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.

2-*bis*. *Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.*

3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.»..

Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 96 *(Direzione unitaria)*. — 1. *L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2*-bis*, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.*

2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:

a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis;

b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97;

c) una persona fisica.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.

6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.».

Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 99 *(Data di riferimento)*. — 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. *Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2*-bis*, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate*.».

Si riporta il testo dell'articolo 210 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 210 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.

2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, *da un'impresa di partecipazione finanziaria mista* o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.

3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di un altro Stato membro.».

Si riporta il testo dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 218 *(Verifica della solvibilità dell'impresa controllante)*. — 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.

2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, *un'impresa di partecipazione finanziaria mista o* un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, *di partecipazione finanziaria mista*, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.

4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di partecipazione finanziaria mista, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera *d)*.".

Si riporta il testo dell'articolo 219 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 219 *(Calcolo della situazione di solvibilità corretta)*. — 1. L'ISVAP disciplina con regolamento:

a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate;

b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;

c) il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato;

d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante;

e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.».

Si riporta il testo dell'articolo 220 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 220 *(Accordi per la concessione di esoneri)*. — 1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.».

Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:

«Art. 228 *(Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante)*. — 1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.

2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:

a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere *b)* e *c)*, legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;

b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.».

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Composizione del gruppo)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera *h)*, e 34, comma 1, lettera *f)*;

a-*bis*) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una società di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera *b)*;

b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera *b)* e lettera b-*bis*), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio.

1-*bis*. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera *b)*, è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.».

14G00061

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. **54**.

Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale»;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Visto l'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, che ha dato delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie ricomprese negli elenchi di cui agli allegati A e B;

Visto l'articolo 8 della legge 6 agosto 2013, n. 96, che ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2011/85/UE seguendo anche il criterio direttivo specifico di coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, integrative delle disposizioni già vigenti e, in particolare, di quelle contenute nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, e nella legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Art. 2.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«c-*bis*) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate.».

b) all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, dopo le parole «obiettivi programmatici» sono inserite le seguenti «definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo».

c) All'articolo 10, comma 2, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

«*l)* informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.»

d) Dopo l'articolo 10-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter*.

Monitoraggio previsioni

1. L'Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 svolge le attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Il Governo fornisce allo stesso Ufficio le informazioni necessarie per la valutazione delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono resi pubblici secondo modalità e tempi stabiliti dall'Ufficio parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione dei documenti di finanza pubblica e sono opportunamente considerati per l'elaborazione di successivi documenti.

3. Qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonché le eventuali azioni che intende intraprendere.».

Art. 3.

Controlli

1. I controlli sui sistemi di contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE sono svolti secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, per quanto riguarda le Amministrazioni centrali e gli enti da queste vigilati, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché agli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

3. Presso gli enti di cui al comma 2, con esclusione dei Ministeri, la verifica, da parte degli organi interni di controllo, dell'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio riguarda anche la corretta classificazione delle entrate e delle spese disposto in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro il 31 dicembre 2014 si provvede, laddove necessario, a modificare gli statuti degli enti ed organismi pubblici al fine di ecepire le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 4.

Tabella di riconciliazione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Istat, pubblica una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa o dati equivalenti della contabilità pubblica, qualora, i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili, e i dati basati sulle norme SEC 95.

2. La tabella di riconciliazione viene aggiornata ogni volta che intervengono significative modifiche metodologiche o si rendono disponibili nuove fonti.

Art. 5.

Gestioni fuori bilancio

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

Art. 31-*bis*.

Gestioni fuori bilancio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2012, n. 95.

La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37.

La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell' 8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri è pubblicata nella GU L 306del 23 novembre 2011.

La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194.

Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 96 del 2013:

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.».

Si riporta il testo degli Allegati A e B della citata legge n. 96 del 2013:

«ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

In vigore dal 4 settembre 2013

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento).»

«ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

In vigore dal 4 settembre 2013

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
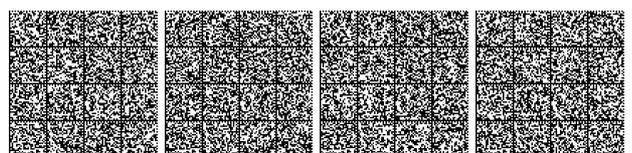
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).".

Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 96 del 2013:

«Art. 8. *(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).* - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2013, n. 12.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2011, n. 179.

Si riporta il testo dell'art. 49 della citata legge n. 196 del 2009:

«Art. 49. *(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'art. 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera *b)* da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3.».

Note all'art. 1:

Per il riferimento al testo della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011 vedasi nelle Note alle premesse.

Per il riferimento al testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 vedasi nelle Note alle premesse.

Per il riferimento al testo della legge 24 dicembre 2012, n. 243 vedasi nelle Note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10. *(Documento di economia e finanza).* - 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'art. 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei
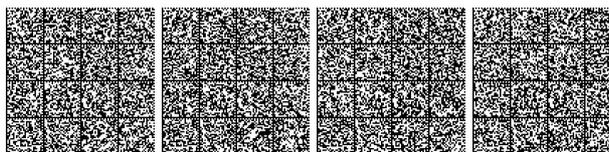
contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

c-bis*) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate*;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici *definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo*, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera *f)*, per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera *a)*;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *e)*, almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera *a)*, nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario;

l) *informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.*

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'art. 10-*bis*;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera *c)*, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera *a)*, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera *a)*, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e)*, e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera *b)*.

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'art. 11, comma 1, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 3 della citata direttiva 2011/85/UE:

«Art. 3. 1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.
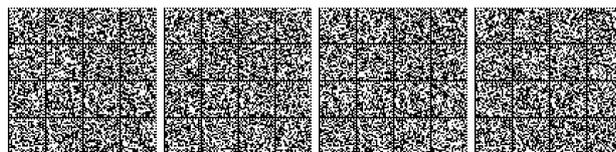
2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (CE) n. 2223/96. Gli Stati membri pubblicano in particolare:

a) i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) con le seguenti frequenze:

mensile e prima della fine del mese seguente per quanto riguarda i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati ed enti di previdenza e assistenza sociale, e

trimestrale e prima della fine del trimestre seguente per quanto riguarda il sottosettore amministrazioni locali;

b) una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95.».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

Per il riferimento al testo del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 vedasi nelle Note alle premesse.

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009:

«Art. 1. *(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento)*

1 …*Omissis*….

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3 – 5 … . *Omissis*… .».

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

14G00062

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2014.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Montelepre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montelepre (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009;

Visto il decreto, in data 12 luglio 2013, con il quale il presidente della Regione siciliana, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, ha nominato un commissario straordinario per la gestione dell'ente, in sostituzione e con le funzioni del consiglio comunale, del sindaco e della giunta municipale;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, inoltre, di dare adeguata informazione al presidente della Regione siciliana;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Montelepre (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Ignazio Portelli, prefetto;

dott.ssa Concetta Caruso, viceprefetto;

dott. Vito Maurizio La Rocca, funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014
Difesa, foglio n. 563

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Montelepre (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In esito ad un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente e ad una complessa attività d'indagine, che ha portato, nell'aprile 2013, all'esecuzione di trentasette ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone indagate, a vario titolo, per associazione di stampo mafioso ed altro, sono emersi elementi su possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale, che hanno indotto il prefetto di Palermo, con decreto del 20 agosto 2013, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Successivamente, la maggioranza dei consiglieri comunali ed il primo cittadino hanno rassegnato le proprie dimissioni e con decreto del presidente della Regione siciliana, in data 12 luglio 2013, è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'ente, in sostituzione e con le funzioni del consiglio comunale, del sindaco e della giunta municipale, fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del rappresentante della Procura della Repubblica - D.D.A. presso il tribunale di Palermo, ha redatto l'allegata relazione in data 13 dicembre 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'inchiesta giudiziaria ha messo in luce il progetto riguardante un vasto piano di riorganizzazione territoriale di «Cosa Nostra» relativamente ai mandamenti di San Giuseppe Jato e Partinico, nel cui ambito rientra la consorteria radicata a Montelepre.

Tra i destinatari delle misure cautelaci vi era anche l'allora sindaco dell'ente, ritenuto responsabile dei reati di concussione e di estorsione aggravata e continuata, quest'ultima in concorso con un elemento di spicco del clan locale. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo ha escluso la sussistenza del reato di estorsione ed ha mantenuto quello di concussione, evidenziando, tuttavia, nel suo provvedimento come, in ogni modo, si sia realizzato un contatto tra l'allora sindaco di Montelepre ed il citato capo cosca, al fine di interferire nell'ulteriore pagamento di denaro da parte dell'imprenditore vittima dell'estorsione medesima, che aveva già elargito una somma di denaro per l'esecuzione di alcuni lavori affidati dall'ente.

Il successivo corso delle indagini ha portato all'arresto di sette indagati, ritenuti organici o contigui alla malavita organizzata, tra i quali un dipendente comunale, accusato di avere concorso nei reati di estorsione e concussione in parola, parente del predetto soggetto controindicato.

La commissione d'indagine sottolinea la posizione di preminenza assunta dal sodalizio di Montelepre in seno a «Cosa Nostra». È, inoltre, evidenziata la peculiare ubicazione geografica del comune, sito in una zona collinare da tempo luogo di elezione per i latitanti, nonché al confine tra le province di Palermo e di Trapani, che costituiscono centri nevralgici per i traffici della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Viene, altresì, rimarcata la sostanziale continuità degli organi eletti nel 2009 con la precedente amministrazione. L'ex sindaco era al secondo mandato consecutivo e ben dieci consiglieri, nonché il vice sindaco e quattro assessori avevano rivestito cariche consiliari o assessorili all'interno della compagine eletta il 12 e 13 giugno 2004.

Gli accertamenti espletati hanno messo in luce i rapporti di parentela e di affinità, nonché le frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con i componenti dell'organizzazione localmente egemone o con soggetti ad essa collegati.

Tra l'altro, un assessore è affine di un importante esponente della consorteria mafiosa radicata nel territorio di un comune confinante con Montelepre. Parimenti, un consigliere comunale è affine di un collaboratore di giustizia, che annovera precedenti di polizia anche per mafia. Un esponente di spicco della locale criminalità organizzata è padrino di battesimo del figlio di un altro consigliere comunale, il quale anch'egli ha rapporti di affinità con persone controindicate.

Per quanto riguarda le frequentazioni ed i pregiudizievoli contatti, assume valore emblematico un'occasione conviviale, svoltasi presso un ristorante della zona, alla quale hanno partecipato esponenti della precedente compagine di governo dell'ente, poi rieletti o confermati, dipendenti comunali, imprenditori, professionisti ed elementi contigui ad ambienti malavitosi.

Al riguardo, merita, altresì, evidenziare che ad un consigliere comunale è stato negato il porto d'armi per uso sportivo, a causa della frequentazione di soggetti controindicati anche per fatti di mafia e, per lo stesso motivo, gli è stato imposto il divieto di detenzione di armi e munizioni.

Anche nei confronti di alcuni esponenti dell'apparato burocratico dell'ente è stata rilevata una fitta rete di parentele, affinità e frequentazioni con elementi delle locali consorterie. In tal senso, particolarmente significativa è la posizione del già menzionato dipendente comunale, arrestato nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sopra citata, parente ed affine di due importanti membri della «famiglia» mafiosa di Montelepre, entrambi coinvolti nell'inchiesta suindicata. Con provvedimento del commissario straordinario regionale il dipendente in parola è stato sospeso d'ufficio dal servizio, con decorrenza immediata.

Da un punto di vista generale, la conduzione dell'ente è stata connotata dall'assenza di controlli da parte degli amministratori, da diffuse irregolarità e dalla mancanza di qualsivoglia attività di programmazione e pianificazione, condizioni queste idonee a veicolare l'infiltrazione malavitosa.

Nello specifico, l'attività d'indagine ha preso in esame la documentazione emanata dall'ente, relativa ai settori più delicati dell'amministrazione, evidenziando le principali criticità ed illegittimità.

Per quanto concerne il settore dei lavori pubblici, tradizionalmente oggetto degli appetiti delle associazioni criminali per i sottesi interessi economici, sono state riscontrate irregolarità nella composizione delle commissioni di gara. Sul piano delle cautele antimafia, il comune non ha aderito al protocollo di legalità «Carlo Alberto Dalla Chiesa», stipulato il 12 luglio 2005 e finalizzato a prevenire i tentativi di condizionamento mafioso negli appalti. Inoltre, gli organi di governo dell'ente non hanno mai emanato alcun atto di indirizzo ai dirigenti, al fine di assicurare l'esatto adempimento della circolare 31 gennaio 2006, n. 593, con la quale il competente assessorato regionale ha reso obbligatorio per i comuni l'uso delle clausole previste nel richiamato protocollo. Invero, anche se l'ufficio tecnico ha generalmente provveduto ad inserire le clausole del protocollo nei bandi e nei disciplinari di gara, tale inserimento si è rivelato puramente formale, in quanto non ha impedito che taluni lavori e servizi fossero affidati ad imprese controindicate, spesso per il tramite di subaffidamenti, sui quali l'ente non ha esercitato i dovuti controlli.

In tal senso, una vicenda sintomatica di indebite cointeressenze è quella inerente ad alcuni lavori di urbanizzazione e riqualificazione urbana, aggiudicati ad una società, i cui titolari presentavano precedenti penali e nei confronti della quale la prefettura di Palermo aveva emesso un provvedimento di diniego al rilascio della certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, in ragione dei rapporti di frequentazione, collaborazione e cointeressenza dei titolari medesimi con la criminalità organizzata.

La società aggiudicataria ha poi ceduto il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di edilizia pubblica e privata, ivi compresi i lavori in questione, ad un'altra impresa, il cui rappresentante legale è il coniuge di uno dei soci della stessa società aggiudicataria ed alle cui dipendenze hanno lavorato soggetti controindicati.

Diverse irregolarità sono state riscontrate anche con riferimento all'affidamento dell'incarico di progettazione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato a servizio di alcuni uffici comunali. In adesione ad un bando di finanziamento emesso dal competente assessorato regionale, il comune ha avviato la procedura selettiva, invitando a partecipare cinque professionisti, scelti senza alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che impone il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Successivamente, la giunta, ritenendo non conveniente la proposta avanzata dal professionista prescelto, ha annullato la procedura selettiva ed il sindaco ha stabilito di nominare un altro soggetto, omettendo di indire una nuova procedura ad evidenza pubblica. Inoltre, il disciplinare per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva e di direzione dei lavori è stato firmato dal sindaco, anziché dal dirigente del settore lavori pubblici.

In esito agli accertamenti svolti, la commissione d'indagine ha rilevato che nel corso del 2011 diversi lavori sono stati affidati, in maniera sistematica e quasi paritetica, a due imprese, che in più occasioni sono state le uniche a presentare un'offerta. I lavori in parola sono stati affidati alle imprese citate, pur in presenza di irregolarità nella documentazione o nelle dichiarazioni dalle stesse presentate.

Per entrambe le predette aziende sono emerse controindicazioni. In particolare, i titolari di una delle due imprese sono legati da vincoli di parentela con un impiegato comunale, da poco andato in pensione, congiunto di un esponente di primo piano della cosca locale, coinvolto in uno dei procedimenti penali di cui si è riferito sopra. Anche il titolare della seconda impresa è risultato vicino ad ambienti controindicati, in quanto è legato da vincoli di affinità ad un importante elemento della consorteria di Montelepre, a sua volta coinvolto nell'inchiesta giudiziaria di che trattasi.

Per quanto riguarda le anomalie riscontrate, la commissione d'indagine ha, tra l'altro, accertato che, in alcune ipotesi, il comune ha omesso di acquisire il certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio ovvero la gara è stata rinviata ad una data successiva rispetto a quella indicata nel bando, senza verbalizzarne le motivazioni e senza dare conto delle modalità di conservazione dei plichi contenenti l'offerta e la documentazione presentate dalle ditte concorrenti. In un caso, non è stata rinvenuta agli atti la documentazione relativa ad uno dei soci e necessaria al fine di espletare i controlli sul possesso dei prescritti requisiti, ex art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In base alle verifiche effettuate presso il protocollo informatico dell'ente, è risultato che, a volte, i plichi sono stati presi in carico in orari diversi rispetto a quelli indicati manualmente sugli stessi e, in un'occasione, addirittura oltre il limite temporale massimo previsto dal bando per la presentazione delle offerte. Relativamente agli affidamenti presi in esame dalla commissione d'indagine, il titolare di una delle due imprese in questione non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, per cui l'impresa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura. In alcuni casi, è stato, altresì, rilevato che, al momento della celebrazione della gara e dell'aggiudicazione provvisoria, la stessa impresa risultava iscritta alla camera di commercio con un oggetto diverso rispetto a quello richiesto dal bando.

Anche i lavori concernenti la realizzazione di una gradinata e la riqualificazione e messa in sicurezza di un parco urbano, nonché alcuni lavori di somma urgenza risultano essere stati aggiudicati ad imprese controindicate, per i legami di parentela, i precedenti penali ovvero le frequentazioni e le cointeressenze dei titolari delle stesse.

Nella relazione della commissione d'indagine si fa, inoltre, riferimento a due procedure di affidamento, che hanno interessato prevalentemente la precedente amministrazione, ma che appaiono comunque significative, considerata la già rilevata continuità tra le compagini elette rispettivamente nel 2004 e nel 2009.

Al riguardo, vengono in rilievo i lavori di chiusura e sistemazione esterna della palestra comunale, aggiudicati ad una società vicina ad ambienti controindicati per i rapporti di affinità dell'amministratore e del preposto alla gestione tecnica. Dagli accertamenti posti in essere è emerso che la predetta società ha comunicato all'ente che la fornitura del calcestruzzo sarebbe stata effettuata da un'altra impresa, senza indicare, in violazione di quanto previsto nel disciplinare di gara, l'importo, le modalità di scelta del contraente, il numero e le qualifiche dei dipendenti da occupare e senza trasmettere copia autentica del contratto. Il comune non ha esercitato alcun controllo sul subappalto, che risulta essere stato affidato ad un'impresa, destinataria di un provvedimento di diniego al rilascio della certificazione antimafia ed il cui capitale sociale è stato sottoposto a sequestro dal tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione. Successivamente, la società aggiudicataria ha chiesto al comune di poter affidare il nolo, il montaggio e lo smontaggio del ponteggio ad un'altra ditta, omettendo nuovamente di fornire le comunicazioni prescritte dal disciplinare di gara. Anche in questo caso, l'amministrazione comunale non ha esercitato alcun controllo ed ha poi approvato una perizia di variante e suppletiva, in assenza di circostanze imprevedibili e sopravvenute, in contrasto con la normativa di settore.

Da ultimo, viene fatta menzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura e la somministrazione di pasti per gli anni 2008 e 2009, stipulato con una società controindicata per le parentele, le affinità e le cointeressenze di alcuni soci.

Anomalie sono emerse, altresì, nel settore degli incarichi esterni, talvolta affidati a soggetti vicini ad ambienti malavitosi in ragione delle frequentazioni, dei pregiudizi penali ovvero dei vincoli di parentela o di affinità, nonché nel settore urbanistico ed edilizio, relativamente al quale l'attività degli organi di governo e dell'apparato burocratico è risultata irregolare sotto molteplici profili e particolarmente carente sul piano della vigilanza.

In tal senso, la commissione d'indagine sottolinea come gli uffici comunali non abbiano proceduto a controlli, se non a seguito di esposti o segnalazioni. Inoltre, anche laddove gli abusi edilizi sono stati accertati, le conseguenti ordinanze-ingiunzioni di demolizione non sono state portate ad esecuzione. Con riguardo alle istanze di regolarizzazione degli abusi edilizi, non è stato rinvenuto, nella relativa documentazione, alcun riferimento all'oblazione ed alla conformità a legge degli immobili abusivi, a cui è subordinata l'eventuale sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Di queste omissioni ed irregolarità si sono avvantaggiati anche soggetti contigui ad ambienti criminali.

In ordine al settore edilizio, la commissione d'indagine si sofferma su due vicende significative. In un caso, il beneficiario di una concessione presenta vincoli di affinità con un esponente di primo piano del sodalizio locale, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria più volte citata. Al riguardo, non risulta agli atti l'acquisizione del prescritto nulla osta del genio civile. Inoltre, la convenzione per il vincolo a parcheggio, stipulata tra l'interessato ed il comune, non è stata trascritta nel registro delle conservatorie immobiliari e non è stata rinvenuta la certificazione circa il possesso delle opere di urbanizzazione primaria da parte dell'immobile in parola, in violazione dell'art. 29 del regolamento edilizio comunale.

La seconda vicenda riguarda una lottizzazione, richiesta, tra gli altri, da un soggetto pure legato da un rapporto di affinità ad una persona contigua alla criminalità organizzata. Nella relativa convenzione non risulta quantificato il contributo di costruzione e, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, gli interessati non hanno proceduto ad identificare e cedere a titolo gratuito all'ente le aree da destinare alla realizzazione delle strade, dei marciapiedi, nonché degli impianti ed allacci fognari, in contrasto con quanto previsto dall'art. 8, lettera *a)*, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

In sede di accesso, è stata, infine, analizzata la situazione patrimoniale e finanziaria del comune, in relazione alla quale sono state riscontrate molteplici criticità, in parte già segnalate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in relazione al rendiconto del 2011, e che hanno compromesso l'equilibrio di parte corrente, nonché la tempestività e regolarità dei pagamenti. La commissione d'indagine ha, inoltre, accertato una situazione di grave disavanzo, per cui l'ente ha fatto ricorso a fondi vincolati, per poter fare fronte a spese correnti ed ha chiesto alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di cassa, allo scopo di pagare crediti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
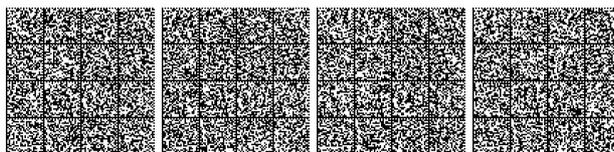
Le criticità rilevate sul piano finanziario sono state in gran parte determinate dall'elevatissima evasione tributaria e dalla scarsa incisività nel recupero coatto delle somme non versate dai contribuenti, ivi comprese quelle dovute da soggetti ritenuti organici o comunque vicini alla locale consorteria.

L'insieme dei suesposti elementi attesta la sussistenza di forme di condizionamento che hanno inciso nel procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità di quell'amministrazione comunale ed una conseguente deviazione nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori, che più incisivamente favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Montelepre (Palermo), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento, finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 11 marzo 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

PREFETTURA DI PALERMO

- Area Ordine e Sicurezza Pubblica - 1^ bis -

Prot. n. 2631/R/13 Area Sic. 1 Bis

13 dicembre 2013

Al Ministro dell'interno
ROMA

Oggetto: comune di Montelepre (Palermo) - Attività preliminare ex art. 143, commi 1 e 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni.

PREMESSA.

Il comune di Montelepre, posto a circa 26 km dal capoluogo, conta, al 1° gennaio 2013, una popolazione di 6.341 abitanti e si estende su una superficie di 9,89 kmq, con una densità di 649,30 abitanti per kmq. L'età media della popolazione è di 39,7 anni, con un reddito medio annuo di € 18.870 e il tasso di disoccupazione tra gli abitanti del comune è pari al 29,00%.

Sorge in una zona collinare, ad un'altitudine di 375 metri sul livello del mare. La sua economia è basata principalmente sulla produzione agricola di uva, olive, cereali, frumento, ortaggi, e prodotti caseari. Fiorente è la presenza di agrumeti, e si pratica anche l'allevamento di bovini, suini, ovini e caprini. Mentre una parte dell'economia stessa è legata all'impiego nel terziario della pubblica amministrazione e nel settore bancario e assicurativo.

Confina con i comuni di Monreale, Borgetto, Partinico, Carini e Giardinello (da cui dista soltanto 2 *km)* per la cui amministrazione comunale, come noto, è già stata prospettata dallo scrivente la sussistenza di quei concreti, univoci e rilevanti elementi di cui all'art. 143, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che comprovano la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Il comune di Montelepre — attualmente retto da un commissario straordinario regionale, insediatosi il 15 luglio 2013 a seguito della decadenza del consiglio comunale e della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale, conseguenti alle vicende giudiziarie che hanno interessato il sindaco «*omissis*» — è stato oggetto di accesso ispettivo che ha tratto origine dalle risultanze di un'attenta azione di monitoraggio, svolta dal comando provinciale Carabinieri di Palermo, in relazione all'emergere di taluni significativi elementi riguardanti il possibile condizionamento mafioso all'interno di quell'ente locale, le cui risultanze sono state trasfuse nel rapporto del medesimo comando provinciale, del 10 giugno scorso.

Infatti, l'8 aprile 2013, a conclusione di una complessa attività d'indagine, denominata «Nuovo mandamento», condotta dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Monreale (Palermo), sono state eseguite n. 37 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso ed altro, nonché del progetto riguardante un vasto piano di riorganizzazione territoriale di Cosa Nostra sui «mandamenti» di San Giuseppe Jato e Partinico, nel cui ambito rientra la famiglia mafiosa di Montelepre.

Tra i destinatari della misura cautelare vi era anche l'allora sindaco del comune di Montelepre «*omissis*», accusato dei reati di concussione e di estorsione, in concorso con il capo mafia locale «*omissis*», in danno della ditta «*omissis*».

Gli ulteriori sviluppi della suddetta attività investigativa hanno condotto ad una successiva operazione denominata «Nuovo mandamento 3», che ha comportato, il 15 ottobre 2013, l'arresto di 7 indagati ritenuti organici o contigui all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, tra cui un impiegato del comune di Montelepre, «*omissis*», ritenuto responsabile del reato di estorsione in concorso con il citato capo mafia «*omissis*», e «*omissis*», in danno della ditta «*omissis*» (il «*omissis*», allo stato, è indagato per il solo reato di concussione, essendo decaduto, per le valutazioni successive del G.I.P. del tribunale di Palermo, il capo di imputazione di cui all'art. 629 del codice penale), consentendo così di avvalorare quanto già precedentemente riscontrato, nell'ambito dell'operazione «Nuovo mandamento», circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nel comune di Montelepre.

Tali elementi investigativi hanno trovato riscontro nella relazione che la commissione d'indagine, a conclusione dell'accesso ispettivo, ha rassegnato allo scrivente, nella giornata del 20 novembre scorso.

Più precisamente, le risultanze della predetta attività ispettiva, hanno fatto emergere l'esistenza di collegamenti diretti ed indiretti tra la criminalità organizzata e gli organi elettivi che hanno amministrato il comune di Montelepre.

Il contesto mafioso.

La «famiglia mafiosa» di Montelepre, storicamente inserita nel «mandamento» di Partinico fino al passaggio, nel 2011, sotto la «giurisdizione» di San Giuseppe Jato, è saldamente legata alle vicende dei «*omissis*».

Le recenti attività d'indagine hanno fatto emergere importanti elementi circa il pregresso e breve periodo di reggenza del «mandamento» da parte di «*omissis*» (dal 9 marzo 2010 al 30 novembre 2010), il quale aveva ridisegnato gli assetti di alcune famiglie mafiose del comprensorio, stravolgendo in parte quanto definito in precedenza dal fratello minore, designando «*omissis*», alla reggenza della famiglia mafiosa di Borgetto, «*omissis*» a Giardinello e confermando i «*omissis*» a Montelepre.

In particolare, a questi ultimi si consentiva di permanere in posizione di vertice, con a capo l'anziano boss «*omissis*» e come reggente il nipote «*omissis*», che aveva sostituito il fratello «*omissis*», defilatosi dopo l'arresto nell'ambito dell'operazione «Perseo» e la successiva scarcerazione per assoluzione.

A proposito di «*omissis*», si precisa che dalle attività investigative confluite nell'operazione «Chartago» (2005-2007) era emersa la vicinanza dello stesso al potente boss palermitano «*omissis*», contiguità che rafforzava il ruolo preminente dei «*omissis*», in seno al sodalizio di Montelepre.

I riscontri investigativi, basati su numerose intercettazioni ambientali e sulla puntuale convergenza di altri elementi di prova di diversa natura, hanno consentito di dimostrare come il suddetto «*omissis*», abbia mantenuto, attraverso ripetuti contatti ed incontri, un costante collegamento con altri esponenti della criminalità organizzata a cui dava indicazioni in ordine alla trasmissione di richieste estorsive.

Lo spessore criminale dello stesso, di cui si darà più ampia prova nel prosieguo della trattazione, emerge anche dalla circostanza che il predetto è stato raggiunto dalla citata ordinanza di custodia cautelare dell'aprile 2013, anche per il reato di omicidio e occultamento di cadavere.

Le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009.

Il 6 e 7 giugno 2009 si sono tenute nel comune di Montelepre le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Alle predette consultazioni hanno partecipato, per l'elezione a sindaco, tre candidati: «*omissis*», (eletto), «*omissis*», e «*omissis*», con le rispettive liste civiche collegate: «*omissis*»; «*omissis*»; «*omissis*».

«*omissis*», di cui si dirà più avanti, è stato eletto con la maggioranza dei voti (n. 2360, 55,65%) con la lista civica «*omissis*» (orientamento politico centro destra). Lo stesso aveva ricoperto la medesima carica di sindaco del comune di Montelepre dal 2004 al 2009, data di scadenza del primo mandato (eletto con la lista civica «*omissis*»).

La giunta insediatasi a seguito delle elezioni era così composta:

«*omissis*», vice sindaco e assessore con deleghe a politiche sociali, famiglia e lavoro, turismo e spettacolo, rapporti con il consiglio comunale e con le associazioni, emigrati, promozione del territorio e valorizzazione delle risorse;

«*omissis*», di cui si dirà più avanti, con deleghe a ville e giardini, cimitero, ato rifiuti e idrico, Polizia municipale, traffico e viabilità, attività produttive e manutenzioni;

«*omissis*», già vice sindaco nella precedente amministrazione e di cui si dirà più avanti, con deleghe a lavori pubblici, urbanistica, Protezione civile, contenzioso, decentramento, legalità e sicurezza;

«*omissis*», con deleghe ai beni culturali, cultura, pubblica istruzione, pari opportunità e politiche giovanili.

Il consiglio comunale era così composto:

consiglieri di maggioranza appartenenti alla lista civica «*omissis*», (orientamento politico centro destra):

«*omissis*» - presidente del consiglio comunale;

«*omissis*», vice presidente del consiglio;

«*omissis*» di cui si dirà più avanti;

«*omissis*»;

«*omissis*» di cui si dirà più avanti;

«*omissis*»;

«*omissis*»;

«*omissis*» di cui si dirà più avanti;

«*omissis*»;

consiglieri di minoranza appartenenti alla lista civica «*omissis*» (orientamento politico centro sinistra):

«*omissis*»;

«*omissis*»;

«*omissis*», di cui si dirà più avanti;

«*omissis*»;

«*omissis*» di cui si dirà più avanti;

«*omissis*».

1) L'influenza della famiglia mafiosa di Montelepre nell'amministrazione comunale formatasi a seguito delle consultazioni del 6 e 7giugno 2009.

L'attività investigativa sviluppata dal nucleo investigativo Carabinieri di Monreale, ha consentito di mettere in luce talune connivenze tra il sindaco di Montelepre, «*omissis*», e «*omissis*», figura di rilievo della locale consorteria mafiosa, nonché responsabile, della famiglia mafiosa di Montelepre.

Il predetto amministratore, l'8 aprile 2013, veniva tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile:

«del delitto previsto e punito dall'art. 317 del codice penale, perché, nella sua qualità di sindaco *pro tempore* del comune di Montelepre, abusando della sua qualità, costringeva «*omissis*», legale rappresentante della società «*omissis*», aggiudicataria dell'appalto, bandito dal comune di Montelepre, per l'adeguamento e la sistemazione esterna della palestra comunale, sita in contrada Presti di Montelepre, a farsi indebitamente promettere il versamento della somma di 7.000 euro»;

in concorso con «*omissis*», «del delitto di estorsione aggravata e continuata (articoli 81 cpv, 110 e 629 comma secondo in rel. al n. 3 comma 3 dell'art. 628 del codice penale e art. 7, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203), perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minaccia, consistita nell'imporre agli operai presenti nel cantiere sito in contrada Presti di Montelepre di allontanarsi dallo stesso, costringevano «*omissis*», legale rappresentante della società «*omissis*», aggiudicataria dell'appalto per l'adeguamento e la sistemazione esterna della palestra comunale di Montelepre, sita in contrada Presti di Montelepre, a consegnare, quale «messa a posto», la somma di 20.000 euro in tre tranche da 8.000, 2.000 e 10.000 euro ciascuna, materialmente consegnata a «*omissis*». Agendo il «*omissis*» quale intermediario tra «*omissis*» e «*omissis*», con l'aggravante per «*omissis*» di aver commesso il fatto quale partecipe dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale e per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata «Cosa Nostra».

L'indagine «Nuovo mandamento» del nucleo investigativo di Monreale ha consentito di mettere in luce, al di là dei legami familiari e di frequentazione di cui si dirà più avanti, la contiguità tra il sindaco e alcune figure di rilievo della locale consorteria mafiosa, tra cui «*omissis*», responsabile della famiglia mafiosa di Montelepre.

Per chiarezza espositiva si riporta uno stralcio della misura cautelare:

«In data 26 ottobre 2011 (...) nel corso di una intercettazione fra presenti all'interno dell'autovettura (...) in uso a «*omissis*», questi e «*omissis*», discutevano, fra le altre cose, di una estorsione perpetrata in danno della «*omissis*» di Misilmeri (Palermo) (1), nel periodo compreso fra novembre 2007 e maggio 2008 (...) in quel periodo amministratore unico di detta società era «*omissis*».

Nel corso del colloquio vennero forniti elementi relativi alle connivenze tra il sodalizio mafioso e gli amministratori del comune di Montelepre.

(...) «*omissis*» affermava che il provento della somma di denaro che il pubblico ufficiale avrebbe ricevuto dal «*omissis*» si sarebbe dovuta spartire tra tre persone: il reggente della famiglia mafiosa, il sindaco di Montelepre «*omissis*» e l'assessore ai lavori pubblici.

(...) stante la precisione dei riferimenti forniti da «*omissis*», deve ritenersi provata la concussione posta in essere dall'ex sindaco di Montelepre «*omissis*». «*omissis*» riferisce di aver appreso dal sindaco che «*omissis*» gli avrebbe promesso, se non addirittura consegnato, la somma di 7.000 euro, importo che il «*omissis*» avrebbe voluto dividere con il «*omissis*» e l'assessore ai lavori pubblici.

Emerge dalla conversazione la grande familiarità tra il «*omissis*» e il «*omissis*» e la perfetta conoscenza da parte del primo che il «*omissis*» fosse un appartenente alla famiglia mafiosa di Montelepre, in considerazione del fatto che il «*omissis*» ha messo in contatto l'imprenditore «*omissis*» con «*omissis*» affinché il primo corrispondesse il prezzo per la «messa a posto», somma addirittura esplicitata nell'entità dal «*omissis*» al «*omissis*».

(...) Dal racconto del «*omissis*» e considerato il contesto complessivo (nel quale parte della somma già ingiustamente sottratta all'imprenditore sotto la costrizione di non ottenere l'appalto dal sindaco e dall'assessore del comune di Montelepre poteva essere oggetto di divisione con il «*omissis*»), non sembra proprio che l'intervento del «*omissis*» si possa inquadrare nella figura del terzo mediatore per conto della vittima.

Successivamente il G.I.P., con ordinanza del 15 aprile 2013, escludeva la sussistenza del reato di estorsione aggravata (mantenendo quello di concussione) e, per l'effetto, sostituiva la misura della custodia

(1) Impresa che ha effettuato lavori pubblici finalizzati al recupero e all'adeguamento e sistemazione esterna della palestra comunale di Montelepre sita in c.da Presti Snc.
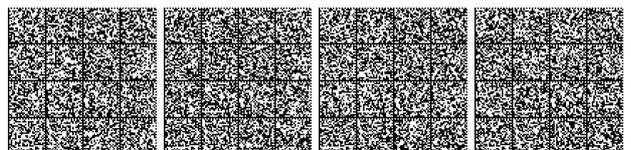
cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, evidenziando, tuttavia, nel suo provvedimento come in ogni modo si era realizzato un contatto fra l'allora sindaco di Montelepre e il reggente della locale famiglia mafiosa, al fine di interferire nell'ulteriore pagamento di denaro da parte dell'imprenditore (che già aveva elargito una somma di denaro per l'esecuzione dei lavori).

Il 17 aprile 2013 la prefettura di Palermo, con provvedimento n. 0031224, ne dichiarava la sospensione *ope legis* dalla carica elettiva di sindaco, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 325/2012.

Il 4 giugno 2013 il tribunale di Palermo - Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari e reali, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse del «*omissis*», con provvedimento n. 707/2013 Lib., sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, obbligo successivamente revocato in data 24 luglio 2013 dal tribunale di Palermo; pertanto, allo stato, il «*omissis*», non è sottoposto ad alcuna misura.

La prosecuzione delle indagini è successivamente sfociata nella già citata operazione di polizia giudiziaria denominata «Nuovo mandamento 3», che ha portato all'emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare, in data 10 ottobre 2013, con la quale, tra l'altro, è stato tratto in arresto il citato impiegato comunale «*omissis*».

In particolare, nel capitolo denominato «La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza» l'ufficio del pubblico ministero precisava, inoltre, quanto segue:

«Dall'esame congiunto dell'intercettazione ambientale e dalle dichiarazioni rese da "omissis", emerge in modo evidente che il "omissis" ha fatto da tramite tra l'imprenditore "omissis" e il nipote "omissis".

Alla luce delle dichiarazioni rese da "omissis" si ha prova che il "omissis" ha ricevuto la somma di 12.000 euro a fronte di una richiesta iniziale, rivoltagli dal "omissis", di 18.000 euro, somma di denaro che il percettore avrebbe distribuito tra la famiglia mafiosa di Montelepre e il "Municipio" di quella stessa cittadina.

Dalle dichiarazioni rese dall'imprenditore emerge come il "omissis" fosse perfettamente introdotto nel meccanismo estorsivo e concessivo tanto che l'impiegato comunale era perfettamente a conoscenza: 1) del valore dell'appalto; 2) della percentuale di ribasso grazie alla quale l'imprenditore si era aggiudicato l'appalto; 3) la percentuale, pari al 3%, praticata dall'organizzazione mafiosa "in questi casi".

Nessun dubbio può residuare in ordine alla responsabilità del "omissis" che, a seguito delle minacce del nipote, ha richiesto il prezzo dell'estorsione all'imprenditore, somma che egli ha poi ripartito tra il sindaco del comune di Montelepre e la famiglia mafiosa di Montelepre.».

Dal canto suo il G.I.P. affermava «Piuttosto va rilevato come egli (il «*omissis*») abbia concorso anche nella concussione commessa dal «*omissis*». Dunque, nessun dubbio può sussistere sulla colpevolezza dell'odierno indagato per il reato che gli viene provvisoriamente ascritto.».

Pertanto, non si possono non condividere le seguenti considerazioni conclusive svolte dal medesimo G.I.P. a proposito del «*omissis*»:

«Non si può sottacere che la sua condotta, ancorché non esplicitamente violenta, si rivela ancor più pericolosa, poiché egli incarna la rappresentazione plastica dello snodo fra mafia e politica nella gestione clientelare e corruttiva del denaro. Questa funzione di "camera stagna" è indispensabile ai due ambienti per poter continuare a vivere assieme senza apparentemente contaminarsi, ma è indicativa di una capacità dell'indagato di continuare a svolgere tale ruolo anche in caso di arresti domiciliari».

Comunque sia, i contatti dell'allora sindaco «*omissis*» con il capo mafia locale «*omissis*», avvenuti per il tramite dell'impiegato comunale «*omissis*», per il loro contenuto quanto meno equivoco e per l'acclarata caratura mafiosa del «*omissis*», gettano dense ombre sul modo di operare dell'ex amministratore comunale, a prescindere dalla sussistenza di precise responsabilità penali.

Inoltre, al fine di lumeggiare ulteriormente il contesto criminale e le sue contiguità con la sfera amministrativa locale, è sufficiente richiamare la posizione di «*omissis*», anch'egli oggetto di una richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo il 18 gennaio 2013, a conclusione della citata attività d'indagine, denominata «Nuovo mandamento», «per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Montelepre, assumendone la qualità di responsabile dal luglio 2011 al novembre 2011; per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con «*omissis*», reggente del mandamento di San Giuseppe Jato e gli altri associati; per aver ricevuto e comunicato informazioni su attività investigative relative al sodalizio di Montelepre svolte presso l'ufficio anagrafe di quel comune di Montelepre; per essere stato coinvolto nella risoluzione di controversie private».

In particolare, dall'informativa dei Carabinieri del 3 dicembre 2012, è emerso che nel corso di una conversazione ambientale intercettata il 13 marzo 2012 a bordo dell'autovettura in uso a «*omissis*», tra questi e l'omonimo cugino, il primo esternava la propria volontà di troncare ogni rapporto con gli altri esponenti del sodalizio, al fine anche di stare in guardia dopo aver attinto la confidenza da un impiegato comunale dell'Ufficio anagrafe del comune di Montelepre («Una cosa delicata perché a te la posso dire, perché ... non perché ci sei tu. Tu lo sai che si sono andati a prendere i documenti nostri in comune? I miei ed i tuoi!»), in ordine alla ricerca, da parte degli organi di polizia, del grado di parentela tra i suddetti interlocutori e «*omissis*», responsabile, come già detto, della famiglia mafiosa di Montelepre («... per vedere quale filo di parentela c'è con questo.»).

Il predetto «*omissis*», a seguito di un'ulteriore richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, avanzata nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Palermo il 9 settembre 2013 «... per aver ricevuto e comunicato informazioni su attività investigative relative al sodalizio di Montelepre anche avvalendosi di impiegati del comune di Montelepre ...» è stato poi raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ottobre del 2013 nell'ambito della citata operazione «Nuovo mandamento 3», di cui si trascrive appresso un breve stralcio della parte che lo riguarda.

«In considerazione di quanto esposto devono ritenersi sussistenti gravi indizi di colpevolezza dai quali desumere che, effettivamente, "omissis", ha rivestito il ruolo di reggente dalla famiglia mafiosa di Montelepre, per qualche mese, ... nel luglio 2011.».

L'attività investigativa non ha, purtroppo, consentito di individuare il responsabile della «soffiata» proveniente dagli uffici comunali di Montelepre.

2) Controllo delle attività amministrative da parte della famiglia mafiosa di Montelepre.

a) La gestione degli appalti.

La commissione di accesso ha innanzitutto rilevato, con riferimento alla gestione degli appalti, la mancata adesione, da parte del comune di Montelepre, al protocollo di legalità del 12 luglio 2005, denominato «Carlo Alberto Dalla Chiesa», volto a prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa nel delicato settore dei pubblici appalti. Inoltre, gli organi di governo dell'ente locale non hanno mai emanato alcun atto di indirizzo, al fine di assicurare l'esatto adempimento della circolare del 31 gennaio 2006, n. 593, con la quale l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha reso obbligatorio per i comuni l'uso delle clausole di autotutela previste nel citato protocollo.

L'unica attività posta in essere dall'ufficio tecnico comunale (lavori pubblici) è consistita nell'inserimento di tali clausole nei bandi e nei disciplinari di gara per i pubblici appalti, che all'esito dell'esame operato dalla predetta commissione sono apparse fini a se stesse.

Infatti, in tutte le procedure concorsuali esaminate è stato verificato che l'amministrazione comunale non ha mai attivato, nella successiva fase dell'esecuzione dei lavori, i conseguenti necessari controlli al fine di verificare la corretta applicazione degli impegni assunti dagli aggiudicatari. Da ciò, consegue che non risultano richieste ed acquisite informazioni antimafia per i contratti di subappalto; non risultano rilasciate autorizzazioni per i subcontratti né di questi ultimi sono state rinvenute le relative copie.

Di conseguenza, non è stato possibile verificare l'inserimento, in tali subcontratti, di quelle clausole di autotutela che, pure, in sede di partecipazione alla gara, gli appaltatori si erano impegnati ad inserire e a fare osservare.

lavori per la chiusura e sistemazione esterna della palestra comunale.

A titolo esemplificativo, si richiamano alcuni passaggi della procedura concorsuale relativa ai lavori per la chiusura e sistemazione esterna della palestra comunale. Intanto, quello concernente il subappalto per la fornitura di calcestruzzo in relazione al quale il comune ha mostrato il più assoluto disinteresse ad esercitare una qualsivoglia forma di controllo. Infatti, la ditta «*omissis*» (aggiudicataria dell'appalto) comunicava al comune di Montelepre che la fornitura del calcestruzzo sarebbe stata effettuata dalla ditta «*omissis*» senza indicare, tuttavia, l'importo, le modalità di scelta del contraente né il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, né tantomeno produrre la copia autentica del relativo contratto, così come previsto dalla clausola di autotutela n. 4 della suddetta circolare dell'assessorato regionale dei LL.PP. Si precisa, peraltro che con decreto del 5 gennaio 2008, il tribunale di Palermo ha disposto il se-

questro del capitale sociale della «*omissis*» e, successivamente nel 2011, l'amministratore giudiziario è stato deferito all'autorità giudiziaria per turbata libertà degli incanti in concorso.
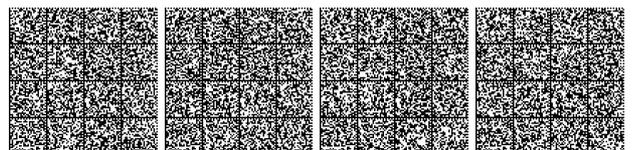
Il capitale sociale oggetto del suddetto provvedimento ablatorio era suddiviso tra «*omissis*» «*omissis*» e «*omissis*», figli di «*omissis*», già condannato per associazione di tipo mafioso.

«*omissis*» è, a sua volta, figlio di «*omissis*», deceduto nel 1994 ed in vita ritenuto un esponente della consorteria mafiosa di Cinisi, nonché fratello di «*omissis*», ucciso a Palermo il 22 settembre 1981 ed in vita ritenuto organico a Cosa Nostra ed in particolare alla famiglia mafiosa «*omissis*» di Cinisi e di «*omissis*», condannata per concorso esterno in associazione mafiosa, coniugata con «*omissis*», anch'esso condannato per fatti di mafia e ritenuto persona di fiducia dei noti boss mafiosi «*omissis*»,»*omissis*» e «*omissis*».

La ditta «*omissis*», chiedeva inoltre al comune di Montelepre «l'autorizzazione a poter sub affidare il montaggio, il nolo e lo smontaggio del ponteggio di servizio per l'esecuzione dei lavori in questione». Tuttavia, anche in questo caso, per il lavoro in argomento, rientrante nella fattispecie dei sub appalti, la ditta non indicava l'importo, le modalità di scelta del contraente né il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare né tantomeno allegava la copia autentica del contratto. Dal canto suo l'amministrazione comunale non riscontrava tale richiesta, dimostrando quindi assoluta inerzia.

In conclusione, si può affermare che il suddetto appalto è emblematico del *modus operandi* del comune di Montelepre nel settore dei lavori pubblici che non ha esercitato alcuna forma di controllo, sostanzialmente disapplicando le clausole di autotutela del protocollo di legalità, richiamate nella già citata circolare assessoriale.

Peraltro, l'esame delle offerte dell'appalto principale ha suscitato il fondato sospetto che tra le ditte partecipanti vi fosse un accordo preventivo, atteso che, tra le 32 ditte ammesse, è stata accertata la presenza di n. 24 offerte con un unico ribasso del 7,316%, n. 2 offerte con il ribasso del 7,315 e n. 6 offerte con il ribasso del 7,317. Si tratta, in definitiva di un appalto dalle singolari modalità di aggiudicazione.

Conclusivo, a tal proposito, il pensiero espresso dal G.I.P. nella suddetta ordinanza del 15 aprile 2013, nella parte relativa all'estorsione e alla concussione nei confronti della «*omissis*»: «La circostanza che l'imprenditore abbia negato di aver pagato per ottenere l'appalto non sembra in alcun modo scalfire l'affermazione di segno contrario che emerge dalla conversazione intercettata.».

lavori di urbanizzazione e riqualificazione urbana connessi alla strada di collegamento tra la via Palermo e piazza Vittoria nel comune di Montelepre.

Stesso *modus operandi* dell'amministrazione comunale è stato rilevato in relazione ai «lavori di urbanizzazione e riqualificazione urbana connessi alla strada di collegamento tra la via Palermo e piazza Vittoria nel comune di Montelepre». In data 17 giugno 2012 la ditta «*omissis*» (a cui la ditta aggiudicataria «*omissis*» aveva ceduto il ramo d'azienda e il medesimo appalto, ed il cui rappresentante legale è la moglie di «*omissis*» a sua volta rappresentante legale della succitata omonima ditta) depositava presso il comune di Montelepre un contratto di «nolo a freddo di mezzi d'opera» con la ditta «*omissis*» di «*omissis*», per il noleggio di due escavatori. Successivamente, con lettera del 26 luglio 2012, la medesima ditta «*omissis*» chiedeva al comune di Montelepre di «potere usufruire del nolo a caldo di un autocarro per trasportare il materiale di risulta in discarica», allegando il relativo contratto con la succitata ditta «*omissis*». A tale istanza il comune non dava risposta, contravvenendo a quanto previsto dal punto *i)* del disciplinare di gara, che prevedeva: «Qualsiasi subcontratto, nolo o fornitura, dovrà essere preventivamente autorizzato dal R.U.P. La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all'autorizzazione per qualsiasi importo, le informazioni del prefetto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998».

Si tratta, anche in questo caso, di un appalto nei cui confronti, gli organi di controllo comunali, nulla hanno chiesto né fatto per garantire il rispetto della legalità.

Infatti, sul conto della ditta «*omissis*» la prefettura di Palermo nel 2008 aveva emesso un provvedimento di diniego al rilascio della certificazione antimafia ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 in ragione dei rapporti di frequentazione e di collaborazione nonché delle cointeressenze dei «*omissis*» con esponenti della criminalità organizzata mafiosa. Peraltro, la stessa ditta si era avvalsa della collaborazione (in qualità di consulente del lavoro) di «*omissis*», presidente del collegio sindacale della ditta «*omissis*» di Giardinello, nei confronti della quale, nel 2008, è stato emesso un provvedimento ostativo al rilascio della certificazione antimafia ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 in quanto il presidente del consiglio di amministrazione e socio, «*omissis*», è stato tratto in arresto, nel dicembre 2007, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (2) per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. In particolare, le indagini che hanno condotto all'emissione del provvedimento cautelare hanno «(...) posto in luce il rapporto intercorrente con il latitante mafioso "omissis", del quale, il "omissis", in ragione della sua complessa attività imprenditoriale, viene considerato il più importante prestanome (...)».

*le ditte «*omissis*», e «*omissis*».*

Per quanto concerne gli appalti per le forniture di beni e servizi, la commissione di accesso ha rilevato una scientifica spartizione di parte degli stessi tra le ditte «*omissis*», e «*omissis*», di cui è emersa la contiguità con gli ambienti mafiosi.

Nello specifico, dall'esame delle gare d'appalto vinte dalle stesse nell'anno 2011, sono state rilevate una serie di anomalie sia con riferimento alle varie fasi di svolgimento delle gare che alla condotta tenuta dalla rispettiva commissione che, anche in presenza di macro irregolarità nella documentazione e/o di dichiarazioni presentate dai partecipanti, ha proceduto ugualmente, in maniera sistematica e paritetica, ad assegnare alle stesse i succitati appalti.

Risulta inoltre che le gare siano state espletate in giorni diversi da quelli previsti dal bando senza alcuna valida ragione, non indicando nei relativi verbali i motivi che avevano causato il posticipo delle operazioni, e che in diverse occasioni le succitate ditte fossero le uniche partecipanti.

In particolare, è apparsa evidente la spartizione dei seguenti lavori:

la fornitura del materiale, il trasporto e il nolo per i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Vittorio Veneto, divisi in due tranche dello stesso valore, sono stati effettuati, in egual misura, dalla ditta «*omissis*» e dalla «*omissis*»;

la fornitura del materiale, il trasporto e il nolo per i lavori di sistemazione della strada provinciale intercomunale n. 7, divisi in due tranche dello stesso valore, sono stati effettuata, in egual misura, dalla ditta «*omissis*» e dalla «*omissis*».

La società «*omissis*», con sede legale in Montelepre, è amministrata dai fratelli «*omissis*», «*omissis*», e «*omissis*» (cessato dalla carica nel 2006).

Sul conto di quest'ultimo, è emerso che si accompagnava a soggetti pregiudicati mafiosi, quali «*omissis*», e «*omissis*».

Inoltre, i suddetti fratelli «*omissis*» sono cugini di primo grado dell'ex impiegata comunale «*omissis*», a sua volta cugina dello storico capo cosca «*omissis*».

Con riferimento alla ditta individuale «*omissis*», con sede in Montelepre, si evidenzia che il titolare è cognato del già citato «*omissis*», arrestato per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione «Nuovo mandamento 3» dello scorso mese di ottobre.

b) Incarichi affidati a professionisti esterni.

*per la verifica dei requisiti antisismici del plesso scolastico, a «*omissis*».*

«*omissis*», già componente nel 2009 della commissione edilizia comunale, ha ricoperto l'incarico di assessore del comune di Montelepre dal 2006 al 2008. Lo stesso risulta sottoposto a indagini per truffa aggravata e minacce unitamente alla cognata «*omissis*».

«*omissis*» è genero di «*omissis*», ritenuto collegato alla famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato (Palermo), cognato del consigliere di minoranza del comune di Montelepre «*omissis*» e di «*omissis*», quest'ultima nipote di «*omissis*», favoreggiatore dei noti capi mafia «*omissis*».

Il «*omissis*», è responsabile tecnico della «*omissis*», società nella quale figurano la predetta «*omissis*», e il nipote «*omissis*», in qualità, rispettivamente, di amministratore unico e socio.

Nei confronti della succitata ditta, affidataria di lavori di somma urgenza, nel 2011, da parte del comune di Montelepre, sono state peraltro evidenziate cointeressenze con la «*omissis*», società nell'ambito della quale si sono alternati, a vario titolo, «*omissis*», «*omissis*», e i membri della famiglia «*omissis*», tra cui il noto «*omissis*», condannato per associazione di tipo mafioso, di cui si è già riferito.

(2) Emessa dal G.I.P. del tribunale di Palermo nei confronti, tra gli altri, anche del latitante «omissis».

*direzione dei lavori per ampliamento campo sportivo, a «*omissis*».*

«*omissis*», risulta essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa individuale «*omissis*», con sede a Giardinello (Palermo), già affidataria, nel 2012, dei lavori di riqualificazione e sicurezza del parco urbano di Montelepre.

Il padre di «*omissis*», «*omissis*», è stato notato in compagnia di «*omissis*», nel periodo in cui, sia nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale che di procuratore speciale dell'impresa associata «*omissis*», stava realizzando il parco urbano di Giardinello.

«*omissis*» figura tra i partecipanti, nel 2008, alla cena politica presso la trattoria «*omissis*» di Montelepre di cui si dirà più avanti.

Lo stesso è stato rinviato a giudizio per il reato di subappalto non autorizzato in concorso.

*pratiche condono edilizio a «*omissis*».*

«*omissis*», già condannato nel 2010 per violazioni edilizie, è stato responsabile tecnico della società «*omissis*», di cui si è già riferito.

c) L'urbanistica e le concessioni edilizie.

Con riferimento al settore dell'edilizia privata, la commissione di indagine ha riscontrato che non esiste, agli atti del comune, un quadro certo ed incontrovertibile che indichi l'avvio dei lavori a seguito del rilascio dei titoli abilitativi. Da ciò consegue, in particolare, l'assenza di qualsiasi certezza in ordine al rispetto dei termini legali entro cui è lecito esercitare l'attività edificatoria. Infatti, non tutti coloro ai quali è stato rilasciato un qualunque titolo edificatorio (concessioni *in primis*) hanno denunciato formalmente l'inizio dei lavori, né tantomeno esiste alcuna forma di accertamento sistematico, da parte degli uffici comunali, sul regolare andamento degli stessi. Difatti, la commissione di accesso ha accertato che dopo il rilascio del citato titolo, il servizio urbanistico non ha avviato controlli se non sulla scorta di iniziative della Polizia municipale, a sua volta attivatasi a seguito di esposti di cittadini o di interventi della locale stazione dei Carabinieri.

Comunque sia, anche nei casi in cui gli abusi edilizi sono stati accertati in maniera incontrovertibile ed evidente, nessuna delle conseguenti ordinanze-ingiunzione di demolizione è stata portata ad esecuzione.

Emblematici i casi appresso indicati:

A seguito di verbale di accertamento effettuato dal comando Polizia municipale, in data 22 dicembre 2010, avente ad oggetto la realizzazione di opere edili in difformità alla concessione edilizia, il dirigente del settore territorio e ambiente emetteva l'ordinanza dirigenziale n. 2 del 9 maggio 2011, con la quale si ingiungeva ai fratelli «*omissis*» e «*omissis*», la demolizione, a propria cura e spese, delle opere abusive individuate e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, avvertendo che, in caso contrario, il bene immobile sarebbe stato acquisito al patrimonio del comune per la conseguente demolizione a cura del medesimo ente.

In relazione a tale ordinanza, in data 1° agosto 2011, pervenivano al comune di Montelepre due istanze degli interessati, con le quali si chiedeva il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, verosimilmente, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Nessuna ulteriore documentazione la commissione d'accesso rinveniva nel fascicolo, a proposito di quanto previsto nell'ordinanza demolizione che è rimasta ineseguita.

È interessante notare che i fratelli «*omissis*», oltre ad essere cugini dell'impiegata comunale «*omissis*», hanno rapporti di parentela con «*omissis*», indiziato di appartenenza alla mafia, in quanto nipoti della sorella del predetto. Per quest'ultimo si riporta, di seguito uno stralcio della richiesta di applicazione di misure cautelari formulata in data 9 settembre 2013 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, nei confronti del medesimo ritenuto responsabile di: «aver fatto parte della famiglia mafiosa di Montelepre, assumendone la qualità di vice-capo dall'estate 2011 al novembre 2011; aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti e attraverso riunioni e incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e con il rappresentante del mandamento di Camporeale».

La conseguente ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. in data 10 ottobre 2013, ha confermato la sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza da cui desumere che "omissis" abbia fatto parte della famiglia mafiosa di Montelepre con il ruolo di vice-capo».

Un'ulteriore ordinanza-ingiunzione del settore territorio e ambiente, emessa in data 7 aprile 2008 nei confronti dei coniugi «*omissis*» e «*omissis*», prevedeva la demolizione delle opere abusive individuate nel verbale di accertamento effettuato (a seguito di un esposto) dal comando della Polizia municipale; anche in questo caso la suddetta ordinanza non è stata eseguita, pur in assenza di istanza di sanatoria.

Appare opportuno segnalare che la predetta «*omissis*» è nipote di «*omissis*», tratto in arresto l'8 novembre 2007 e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 2 (fino al 7 febbraio 2013), per aver favorito la latitanza dei noti mafiosi «*omissis*» e «*omissis*».

Inoltre, l'analisi delle singole concessioni edilizie, condotta su soggetti direttamente o indirettamente legati ad esponenti della cosca locale ha rivelato in modo chiaro la capacità della famiglia mafiosa di Montelepre di infiltrarsi in un ganglio essenziale della vita dell'ente locale, cioè quello del governo del territorio e dell'esercizio dell'attività edificatoria, piegando a proprio favore le procedure dettate in questa materia dal legislatore. Infatti, le concessioni edilizie venivano rilasciate, nella maggior parte dei casi, senza alcun controllo sulla documentazione prodotta, né veniva poi richiesto il pagamento in misura corretta degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Illuminanti, a tal proposito, sono le concessioni edilizie rilasciate a:

«*omissis*», genero del già citato impiegato comunale «*omissis*» (arrestato lo scorso ottobre nell'operazione Nuovo mandamento 3);

«*omissis*» che — secondo quanto emerge dalla più volte citata ordinanza del G.I.P. nell'ambito dell'operazione «Nuovo mandamento» — ha assunto le mansioni di reggente della famiglia mafiosa di Montelepre durante il periodo compreso dall'anno 2006 all'anno 2009;

«*omissis*», moglie del mafioso «*omissis*», condannato per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, e raggiunto nel dicembre 2009 da ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. n. 11998/08, «... per avere costituito un punto di riferimento nel territorio di Montelepre, ponendosi alle dirette dipendenze di "omissis", e "omissis", per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti.»;

«*omissis*» (titolare dell'omonima ditta individuale), cognato del già citato «*omissis*» anch'egli arrestato nell'ambito della predetta operazione Nuovo mandamento 3.

In tutti questi casi, l'attività ispettiva ha messo in luce la sistematica approvazione in tempi brevissimi da parte della commissione edilizia delle richieste di concessione, non tenendo, peraltro, in alcuna considerazione, nella verifica della documentazione prodotta, il rispetto del piano regolatore, oltre a violazioni di carattere formale (quale, a titolo esemplificativo, la mancata nomina del direttore dei lavori).

d) L'attività di riscossione dei tributi.

La commissione d'accesso ha preliminarmente evidenziato una grave situazione finanziaria dell'ente, esplicitata soprattutto da un cronico deficit di cassa causato, principalmente, da una carente capacità di riscossione delle entrate proprie (in particolare per le tasse locali l'indice di capacità di riscossione si attesta ad un magro 0.33%).

Alla luce di quanto sopra, ha effettuato un analitico esame delle singole posizioni contributive con riferimento a due campioni di soggetti:

personaggi riconducibili alla locale consorteria mafiosa;

sindaco, assessori e consiglieri comunali.

In sintesi, dal predetto controllo operato dalla commissione sono emerse le seguenti anomalie:

incapacità strutturale, da parte del comune, di monitorare, accertare e riscuotere il *quantum* relativo alla contribuzione locale;

scarsa incisività nel recupero coatto delle somme non versate dai contribuenti;

altissime percentuali di mancata riscossione/evasione riscontrata in capo ai soggetti sottoposti a verifica (affini al locale sodalizio mafioso 85%, e ai politici locali 25%);

gravi carenze strutturali, organizzative e gestionali dell'ufficio tributi (locali adibiti agli uffici inadeguati, mezzi tecnico/informatici obsoleti, personale esiguo e non adeguatamente qualificato).

Alla luce delle considerazioni suesposte, appare chiaro che vi sia, da un lato una totale inadeguatezza dell'apparato pubblico, con riferimento alla capacità di gestione e riscossione dei tributi e, dall'altro, una fortissima sudditanza dell'ente comunale nei confronti dei soggetti facenti parte della locale cosca mafiosa, ai quali, con riferimento alle entrate gestite direttamente dal comune ed in molti casi, non risulta che l'ente abbia mai richiesto alcun pagamento.

3) Atto intimidatorio del 19 settembre 2013.

A conferma della pervicace presenza della criminalità organizzata nel territorio di Montelepre, si ritiene importante segnalare un episodio inquietante avvenuto il 19 settembre scorso. Si tratta del rinvenimento di due teste di capretto e di un foglio manoscritto recante frasi intimidatorie, all'interno di un escavatore parcheggiato nel cantiere edile ubicato nel centro abitato del medesimo comune, ove erano in corso lavori di urbanizzazione e riqualificazione urbana, aggiudicati dal comune di Montelepre alla già menzionata ditta «*omissis*» impresa, come si è detto riconducibile ai fratelli «*omissis*» e «*omissis*». La gravità e la tipologia del gesto ne fanno ipotizzare la matrice mafiosa.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che nell'ambito dei suddetti lavori la medesima ditta aveva già subito un tentativo di estorsione mafiosa, e le conseguenti indagini avevano portato alla cattura di alcuni esponenti della locale cosca, tra cui «*omissis*» e «*omissis*», coinvolti nella già citata operazione di polizia giudiziaria Nuovo mandamento; in tale contesto «*omissis*» aveva reso dichiarazioni collaborative all'autorità giudiziaria.

Pertanto, è importante sottolineare come, a distanza di pochi mesi dalla suddetta operazione che, tra l'altro, aveva azzerato la capacità operativa della famiglia mafiosa di Montelepre, traendone in arresto capi e gregari, sia riemersa, in tutta la sua arroganza ed estrema dinamicità criminale, l'organizzazione mafiosa locale che, con ogni mezzo, ha continuato nel tentativo di inserirsi nelle attività imprenditoriali e nella gestione degli appalti pubblici del comune di Montelepre, attraverso la reiterazione di un'attività di natura estorsiva, posta in essere con una metodologia odiosa e dal valore fortemente intimidatorio.

A rendere ancora più preoccupante il gesto criminoso è la considerazione che la cosca mafiosa locale ha perpetrato tale gesto intimidatorio incurante del fatto che il comune di Montelepre, attualmente retto da un commissario straordinario regionale, in quei giorni era oggetto dell'accesso ispettivo della commissione d'indagine che quotidianamente vi si recava allo scopo di accertare l'eventuale presenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

La risposta dello Stato non ha tardato a farsi sentire. Difatti, come già detto, in data 10 ottobre 2013, il G.I.P. presso il tribunale di Palermo ha emesso una ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di n. 7 soggetti indagati per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa denominata «Cosa Nostra» ed affiliati alla cosca di Montelepre. Nell'ambito del suddetto provvedimento cautelare è stata definita, tra l'altro, la posizione di «*omissis*» (padre del più volte citato «*omissis*»), coinvolto nella vicenda inerente l'attività estorsiva nei confronti della ditta «*omissis*».

Dal complesso degli elementi e delle circostanze riferite emergono, in maniera assolutamente inequivocabile, concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti tra i responsabili della famiglia mafiosa di Montelepre sopra menzionati e rappresentanti dell'amministrazione comunale. Ancor più grave appare la vicinanza del primo cittadino «*omissis*» a «*omissis*», rappresentante di Cosa Nostra nel territorio di Montelepre.

4) Per completezza si riferisce in merito ai rapporti di parentela e frequentazione dei rappresentanti dell'amministrazione comunale con esponenti della criminalità organizzata.

Sindaco

«*omissis*».

L'ordinanza cautelare del 4 aprile 2013 ha ampiamente evidenziato lo stretto legame del primo cittadino con il responsabile della famiglia di Montelepre. Peraltro, l'ex sindaco «*omissis*» è altresì stato notato più volte — in particolare nel periodo appena precedente le consultazioni elettorali che portarono alla sua prima elezione a sindaco — in compagnia del mafioso «*omissis*», di cui si è già detto sopra, il quale è figlio del noto «*omissis*», «uomo d'onore» della famiglia mafiosa di Montelepre, inserito ai vertici della struttura criminale avendo rivestito il ruolo di capo decina.

Inoltre, il «*omissis*», risulta legato da vincoli di parentela, seppure lontani, con «*omissis*» (3), che a sua volta risulta essere:

affiliato alla famiglia mafiosa di Montelepre;

cugino di primo grado di «*omissis*», arrestato nell'ottobre 2013 nell'ambito delle operazioni «Nuovo mandamento»;

cognato (4) del mafioso «*omissis*», e dell'impiegato comunale «*omissis*» (già autista del sindaco «*omissis*»), entrambi tratti in arresto il 15 ottobre scorso.

Assessore

«*omissis*».

È cognato del capo della famiglia mafiosa di Giardinello, «*omissis*» (tratto in arresto nell'ambito dell'operazione «Nuovo mandamento») in quanto il fratello «*omissis*» è coniugato con la sorella di quest'ultimo, «*omissis*».

Assessore

«*omissis*».

È indicato tra i partecipanti, nel 2008 (all'epoca ricopriva la carica di vice sindaco del comune di Montelepre) alla cena politica presso la trattoria «*omissis*» di Montelepre, a cui parteciparono politici («*omissis*», «*omissis*», attualmente sindaco di Giardinello), imprenditori («*omissis*», titolare della ditta «*omissis*» poi risultata affidataria di lavori al comune di Montelepre), impiegati comunali (il già citato «*omissis*») e mafiosi («*omissis*», favoreggiatore dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e legato ai «*omissis*», la famiglia mafiosa dei noti capi mafia «*omissis*» di Partinico).

Presidente del consiglio comunale

«*omissis*».

È indicato tra i partecipanti, nel 2008, alla sopra citata cena politica presso la trattoria «*omissis*».

Consigliere di maggioranza

«*omissis*».

È fratello di «*omissis*», a sua volta, è cognato di «*omissis*», figlia di «*omissis*», noto mafioso:

la madre, «*omissis*» è sorella di «*omissis*», quest'ultimo cognato del predetto «*omissis*»;

il noto mafioso «*omissis*» è padrino di battesimo di uno dei suoi figli.

Il predetto consigliere, in data 15 ottobre 2004, è stato notato a Montelepre in compagnia di «*omissis*», genero e cognato dei mafiosi «*omissis*» e «*omissis*».

Consigliere di maggioranza

«*omissis*».

In data 11 novembre 1998 veniva notato in Montelepre in compagnia di «*omissis*», tratto in arresto il 15 ottobre 2013 nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria Nuovo mandamento 3 «... per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Montelepre assumendone la qualità di capo decina dall'estate 2011 al novembre 2011 e di co-reggente dal febbraio 2012 sino ad oggi.

Consigliere di maggioranza

«*omissis*».

È indicato tra i partecipanti, nel 2008, alla predetta cena politica presso la trattoria «*omissis*».

Consigliere di maggioranza

«*omissis*».

È cognato di «*omissis*», collaboratore di giustizia, il quale annovera precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, danneggiamento, omicidio doloso, porto abusivo e detenzione di armi, delitti contro l'incolumità pubblica, furto ed evasione.

Consigliere di minoranza

«*omissis*».

(3) Poiché la bisava materna del sindaco «omissis», «omissis», era sorella del bisavo paterno di «omissis».

(4) In quanto le mogli di «omissis» e «omissis» sono sorelle del «omissis».

È stato notato da militari dell'Arma, in numerose occasioni, a Montelepre e Partinico, in compagnia di soggetti pregiudicati anche per fatti di mafia. Nello specifico:

in data 9 settembre 1997, 31 agosto 1998 e 2 marzo 2001 di «*omissis*», pluripregiudicato, vicino ad ambienti mafiosi;

in data 23 maggio 1999, di «*omissis*» e del mafioso «*omissis*»;

in data 20 giugno 2000, di «*omissis*» e «*omissis*», con precedenti di polizia;

in data 16 marzo 2001, di «*omissis*, il quale è stato tratto in arresto l'8 novembre 2007 e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 2, per aver favorito la latitanza dei noti mafiosi «*omissis*» e «*omissis*».

Consigliere di minoranza

«*omissis*».

È stato visto dalle Forze dell'ordine, in compagnia di soggetti pregiudicati anche per fatti di mafia. Nello specifico:

in data 26 gennaio 2003, veniva controllato con «*omissis*» il quale annovera vari precedenti di polizia;

in data 16 gennaio 2007, veniva notato in compagnia del noto «*omissis*», di cui si è detto sopra e di «*omissis*», sopra citato consigliere di minoranza del comune di Montelepre;

in data 15 settembre 2008, il commissariato di P.S. di Partinico, gli rigettava l'istanza di rilascio porto di fucile per uso sportivo a causa della frequentazione di soggetti controindicati anche per fatti di mafia. Per lo stesso motivo veniva emesso nei suoi confronti un divieto della prefettura di Palermo, di detenzione di armi e munizioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La pervasiva influenza dell'organizzazione mafiosa, emersa chiaramente dagli accertamenti esperiti dalle Forze di Polizia e dalla commissione di accesso, evidenzia un quadro di palese alterazione della libera attività amministrativa degli organi elettivi del comune di Montelepre, con conseguente compromissione del buon andamento della cosa pubblica, del regolare funzionamento dei servizi e del libero esercizio dei diritti civili, che ha intaccato il sereno svolgimento dell'attività dell'intero apparato amministrativo e determinando pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Lo scenario investigativo e l'attività ispettiva della commissione di accesso, hanno evidenziato come la «famiglia» mafiosa di Montelepre si fosse infiltrata all'interno dell'amministrazione del predetto comune, mettendo, altresì, in luce chiari elementi sintomatici del condizionamento mafioso. Tali valutazioni sono state condivise nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrata con la partecipazione del rappresentante della Procura della Repubblica - DDA, presso il tribunale di Palermo, tenutasi in data 12 dicembre 2013.

Conclusivamente, ritiene la scrivente che, alla luce di quanto rilevato e rassegnato, sussistano quei concreti, univoci e rilevanti elementi di cui all'art. 143, commi 1 e 13, del decreto legislativo n. 267/2000, che comprovano la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che hanno determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Montelepre ed anche il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Il dirigente: MONGIOVÌ

Il prefetto: CANNIZZO

14A02611

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 marzo 2014.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, per l'anno accademico 2014/2015. (Prot. n. 216).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, n. 11) e comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a. a. 2014-15";

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, e successivi aggiornamenti;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medici veterinari per l'anno accademico 2014-2015, che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del d.l.gs. n. 502/1992 e trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, in vista dell'accordo formale;

Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della salute;

Considerata tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-2015 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Visto la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Considerato che dalla predetta istruttoria è emersa la rilevanza della certificazione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria da parte dell'European Association of Establishments of Veterinary Education (EAEVE);

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2014-15 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Ritenuto di procedere alla programmazione del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2014-2015, tenendo conto dell'andamento delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013-2014, rispetto alla relativa assegnazione dei posti.

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2014-2015 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 774, e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2014

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria anno accademico 2014-2015	
Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.***
Bari	68
Bologna	90
Camerino	27
Messina	25
Milano	84
Napoli "Federico II"	49
Padova	65
Parma	49
Perugia	60
Pisa	59
Sassari	30
Teramo	60
Torino	108
Totale	**774**

14A02569

DECRETO 7 marzo 2014.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2014/2015. (Prot. n. 218).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* ;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, n. 11) e comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Mi-

nistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 5 febbraio 2014 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2014-2015";

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, e successivi aggiornamenti;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di Odontoiatri per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della salute;

Considerata, tuttavia, la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della richiamata legge n. 264/1999;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei, con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2014-15 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2014-2015 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, accogliendo la media dei posti programmati nell'ultimo biennio, contemperandola con l'esigenza regionale;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2014-2015, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 949 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito unica nazionale secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2014

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria anno accademico 2014-2015	
Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26***
Bari	14
Bologna	30
Brescia	20
Cagliari	20
Catania	23
Catanzaro "Magna Graecia"	15
Chieti - "G. D'Annunzio"	47
Ferrara	18
Firenze	56
Foggia	30
Genova	25
L'Aquila	24
Messina	25
Milano	60
Milano Bicocca	27
Milano S.Raffaele	35
Milano Cattolica "S. Cuore"	25
Modena e Reggio Emilia	15
Napoli "Federico II"	30
Napoli Seconda Università	24
Padova	25
Palermo	23
Parma	23
Pavia	18
Perugia	11
Pisa	15
Politecnica delle Marche	25
Roma "La Sapienza"	65
Roma - "Tor Vergata"	41
Sassari	20
Torino	45
Trieste	30
Varese "Insubria"	20
Verona	25
Totale	**949**

14A02570

DECRETO 7 marzo 2014.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, per l'anno accademico 2014/2015. (Prot. n. 217).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, n. 11 e comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali a ciclo unico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a. a. 2014-15";

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, e successivi aggiornamenti;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015, riferito alle predette disposizioni;

Visto il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei, con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2014-2015 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2014-2015 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2014-2015 i posti per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, sono determinati a livello nazionale in n. 7.621 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2014

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Università	**Corso**	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari Politecnico	Architettura	117
Bari Politecnico	Ingegneria edile-architettura	78
Bologna	Architettura	98
Bologna	Ingegneria edile-architettura	96
Brescia	Ingegneria edile-architettura	78
Cagliari	Scienze dell'Architettura	100
Camerino	Scienze dell'Architettura	120
Catania	Architettura	100
Catania	Ingegneria edile-architettura	100
Chieti "G. D''Annunzio"	Architettura	196
della Basilicata	Architettura	72
della Calabria	Ingegneria edile-architettura	92
Enna "Kore"	Architettura	95
Ferrara	Architettura	131
Firenze	Architettura	300
Firenze	Scienze dell'Architettura	150
Genova	Scienze dell’Architettura	240
L'Aquila	Ingegneria edile-architettura	97
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Piacenza)	95
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Milano)	793
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Mantova)	91
Milano Politecnico	Ingegneria edile-architettura (Sede Lecco)	115
Napoli "Federico II"	Architettura	248
Napoli "Federico II"	Scienze dell'Architettura	146
Napoli "Federico II"	Ingegneria edile-architettura	97
Napoli "Seconda Università"	Architettura	160
Padova	Ingegneria edile-architettura	97
Palermo	Architettura (sede di Palermo)	117
Palermo	Architettura (sede di Agrigento)	97
Palermo	Ingegneria edile-architettura	97
Parma	Scienze dell'Architettura	147
Pavia	Ingegneria edile-architettura	75

Università	**Corso**	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Perugia	Ingegneria edile-architettura	78
Pisa	Ingegneria edile-architettura	78
Politecnica delle Marche	Ingegneria edile-architettura	80
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	150
Reggio Calabria "Mediterranea"	Scienze dell'Architettura	100
Roma "La Sapienza"	Architettura	342
Roma "La Sapienza"	Scienze dell'Architettura	171
Roma "La Sapienza"	Ingegneria edile-architettura	152
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria edile-architettura	60
Roma TRE	Scienze dell'Architettura	230
Europea di Roma	Ingegneria edile-architettura	57
Salerno	Ingegneria edile-architettura	98
Sassari	Scienze dell'Architettura e del Progetto	50
Torino Politecnico	Architettura	500
Trento	Ingegneria edile-architettura	100
Trieste	Architettura	60
Udine	Scienze dell'Architettura	100
Venezia IUAV	Architettura,Costruzione, Conservazione	290
Venezia IUAV	Architettura: tecniche e culture del progetto	290
	Totale	**7.621**

14A02571

DECRETO 10 marzo 2014.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2014/2015. (Prot. n. 220).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, n. 11) e comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 febbraio 2014, n. 85 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2014-15;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2014, n. 140 concernente Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corsi di laurea magistrale a ciclo in medicina e chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2014-15;

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, e successivi aggiornamenti;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

Tenuto conto che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della salute;

Considerata tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Visto la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della salute risulta compatibile con l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2014-15 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2014-2015, di concerto con il Ministero della salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, confermando l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2014-2015 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono determinati a livello nazionale in n. 9.983 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 573 posti, secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

3. I posti del contingente riservato di cui al comma 2, rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa, sono coperti dai cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2014

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro della salute
LORENZIN

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2014-2015		
Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.***	***Non comunitari non soggiornanti***
Bari	**237**	**3**
Bari (Lingua inglese)	**21**	**9**
Bologna	**400**	**40**
Brescia	**209**	**16**
Cagliari	**198**	**7**
Catania	**317**	**3**
Catanzaro "Magna Graecia"	**240**	**24**
Chieti - "G. D'Annunzio"	**212**	**10**
del Molise	**75**	**5**
Ferrara	**218**	**2**
Firenze	**330**	**20**
Foggia	**75**	**5**
Genova	**250**	**25**
L'Aquila	**140**	**20**
Messina	**215**	**10**
Milano	**370**	**8**
Milano (Lingua inglese)	**32**	**16**
Milano Bicocca	**135**	**7**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**270**	**0**
Milano Cattolica "S. Cuore" (lingua inglese)	**30**	**22**
Milano "Vita e Salute S.Raffaele"	**100**	**0**
Milano "Vita e Salute S.Raffaele" (Lingua inglese)	**36**	**36**
Modena e Reggio Emilia	**135**	**7**
Napoli "Federico II"	**413**	**9**
Napoli Seconda Università	**440**	**0**
Napoli Seconda Università (Lingua inglese)	**8**	**22**
Padova	**420**	**22**
Palermo	**400**	**5**
Parma	**242**	**20**
Pavia	**160**	**8**
Pavia (Lingua inglese)	**70**	**30**
Perugia	**223**	**17**
Pisa	**250**	**6**
Politecnica delle Marche	**150**	**10**
Roma "La Sapienza" Policlinico	**552**	**48**
Roma "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	**35**	**10**
Roma "La Sapienza" Polo Pontino	**121**	**2**
Roma "La Sapienza" S. Andrea	**160**	**5**
Roma - "Tor Vergata"	**220**	**12**
Roma - "Tor Vergata" (Lingua inglese)	**20**	**5**
Roma - Campus Bio-Medico	**120**	**2**
Salerno	**195**	**5**
Sassari	**120**	**13**
Siena	**231**	**4**
Torino	**389**	**2**
Torino "L. Gonzaga"	**120**	**5**
Trieste	**142**	**5**
Udine	**106**	**2**
Varese "Insubria"	**159**	**1**
Vercelli "Avogadro"	**95**	**5**
Verona	**177**	**3**
Totale	**9.983**	**573**

14A02572
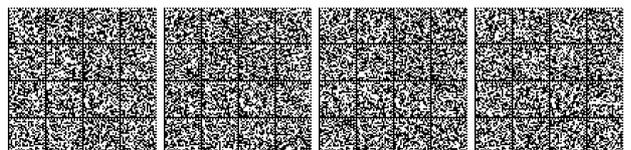
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 marzo 2014.

Istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli nord.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che prevede che in ciascun circondario di Tribunale è istituito un Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili qualora vi risiedano o vi abbiano domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero, che ha disposto l'istituzione del Tribunale di Napoli nord;

Vista la comunicazione inviata dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in data 19 febbraio 2014 dalla quale emerge che i professionisti attualmente iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli ma che risiedono o hanno domicilio professionale nei comuni ricompresi nel circondario del Tribunale di Napoli nord superano la soglia dei duecento prevista dal citato art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

Vista la richiesta avanzata da 263 professionisti per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli nord pervenuta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in data 10 gennaio 2014;

Ritenuta la esistenza dei presupporti richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e che pertanto si possa procedere alla istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli nord;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'Albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine;

Vista la comunicazione del Commissario straordinario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili recante indicazione della terna dei nominativi di professionisti tra i quali individuare la persona del Commissario straordinario;

Decreta:

È istituito l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli nord.

Il dott. Francesco Tedesco, nato ad Avellino il 27 aprile 1967, domiciliato in Avellino, via Colombo n. 34, è nominato Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'Albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2014

Il Ministro: ORLANDO

14A02668

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2014.

Indirizzi all'Organismo centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) relativamente alle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 che attribuisce le funzioni e le attività di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, di seguito «OCSIT», ad Acquirente Unico S.p.A., società interamente posseduta, per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito anche «la Società»), già svolgente, nell'ambito del settore dell'energia, funzioni di natura pubblicistica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e che prevede altresì, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'operato dell'OCSIT, che il Ministero dello sviluppo economico adotti gli indirizzi per l'esercizio delle sue funzioni, sulla base del piano da esso predisposto, per definire obiettivi, priorità, strumenti operativi e modalità di reperimento e di utilizzo delle risorse destinate al servizio;

Visto il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, in base al quale l'OCSIT, in attuazione del decreto legislativo n. 249/12 o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano e può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali;

Visto il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni
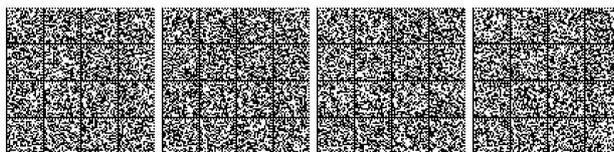
e le attività connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto, sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

Visto il comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente e che l'ammontare del contributo, nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, sono stabiliti, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte da Acquirente Unico S.p.A.;

Visti i commi 11 e 12 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, che prevedono che l'OCSIT possa, rispettivamente, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza — ad eccezione della vendita o acquisizione delle scorte specifiche — e accettare le deleghe degli operatori, nel rispetto di quanto indicato nella menzionata normativa;

Visto il comma 15 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12 in base al quale, fermi restando i requisiti di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al precedente comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi, eventualmente non compiutamente utilizzati, già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e può gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessità militari, con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa;

Visto l'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 249/12, in base al quale è compito del Ministero dello sviluppo economico stabilire annualmente gli obblighi di detenzione delle scorte specifiche dell'OCSIT;

Visto l'art. 15, comma 1, primo periodo del decreto legislativo n. 249/12 ai sensi del quale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 249/12, compresi i dati relativi alle scorte commerciali previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 249/12;

Considerato il Piano trasmesso da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di OCSIT, con nota del 18 luglio 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 249/12 e il successivo scenario di pianificazione economico-finanziario trasmesso da Acquirente Unico S.p.A., come richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, con nota del 13 settembre 2013 (di seguito «Piano dell'OCSIT»);

Considerata la necessità di dover definire, con il decreto di cui al citato comma 1 dell'art. 7, gli indirizzi a cui deve attenersi l'OCSIT nell'esercizio delle sue funzioni;

Ritenuto di poter recepire le indicazioni comunicate da Acquirente Unico S.p.A. con il Piano dell'OCSIT, nonché con l'ulteriore documentazione ed informazioni trasmesse;

Ritenuto di dover assicurare la separazione patrimoniale con riferimento alle attività dell'OCSIT rispetto alle altre attività della Società, in coerenza con l'autonomia che il decreto legislativo n. 249/12 riconosce alle attività dell'OCSIT rispetto alle altre funzioni svolte da Acquirente Unico e anche al fine di poter accedere in modo efficiente al mercato dei capitali

EMANA
il seguente atto di indirizzo

Ad Acquirente Unico S.P.A., in funzione di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)

Art. 1.

Modalità di esercizio delle funzioni di OCSIT

1. Il presente atto di indirizzo disciplina l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT da parte di Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12.

2. L'OCSIT esercita le funzioni di cui al decreto legislativo n. 249/12, nel rispetto del presente atto di indirizzo e di quanto indicato nel Piano dell'OCSIT, come eventualmente di volta in volta modificato ed aggiornato, operando secondo criteri di corretta gestione, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

3. Per assicurare il mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali, l'OCSIT opera altresì secondo criteri di mercato.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'OCSIT:

a) stipula, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, i contratti di acquisto e/o di vendita di prodotti petroliferi e di acquisizione di disponibilità di capacità logistica, sulla base delle tipologie di prodotto e degli obblighi di mantenimento dei giorni di scorte specifiche, indicati nel decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto di indirizzo e nel Piano dell'OCSIT;

b) si avvale anche del sistema delle offerte di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 249/12 per l'acquisizione della disponibilità di capacità logistica petrolifera di oli minerali.

5. Entro l'anno scorte 2016/2017, l'OCSIT si impegna ad assicurare il raggiungimento di 5 giorni di scorte specifiche. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 è esplicitata la ripartizione annuale dell'obbligo di mantenimento delle scorte specifiche e la tipologia di prodotto da acquistare.

6. L'OCSIT fa ricorso al credito in conformità a quanto indicato nel Piano dell'OCSIT. Consolidata la fase di av-

viamento, l'OCSIT, compatibilmente con le condizioni di mercato e previa valutazione di opportunità e di vantaggio economico-giuridico da parte della Società, potrà fare anche ricorso alle emissioni obbligazionarie rispetto ai finanziamenti bancari, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico e fermo restando il rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo dello stesso Ministero o del Ministero dell'economia e delle finanze.
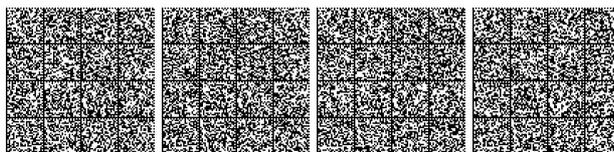
7. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari in conformità al disposto del comma 6 sono comunicati dall'OCSIT al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, ai fini della copertura nell'ambito del contributo a carico dei soggetti obbligati, di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 249/12, nel rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT.

8. Qualora a seguito delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, l'OCSIT proceda alla vendita delle scorte in precedenza acquistate e in tal modo si generi una differenza di valore rispetto a quello iscritto a bilancio per le medesime poste, tale valore, se positivo, dovrà essere destinato alla copertura dei costi e oneri dell'OCSIT, se negativo, troverà integrale copertura nel contributo di cui all'art. 7, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 249/12. A tal fine, detto valore verrà comunicato dall'OCSIT al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2, nel rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT.

9. L'OCSIT, previa analisi del rischio, valuta l'opportunità di adottare procedure standard di operatività che prevedono la stipula di contratti di copertura del rischio.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 8, i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti petroliferi effettuata dall'OCSIT a seguito delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, sono destinati prioritariamente al rimborso proporzionale — pari passu per sorte capitale — dell'indebitamento comunque contratto dall'OCSIT stesso per l'acquisto dei prodotti petroliferi e, quindi, dell'indebitamento assunto: (i) sia ricorrendo a finanziamenti bancari, anche eventualmente mediante il perfezionamento di contratti di finanziamento ex artt. 2447-*bis*, comma 1, lettera *b)*, e 2447-*decies* del codice civile, (ii) sia attuando emissioni obbligazionarie.

11. La programmazione economico finanziaria contenuta nel Piano dell'OCSIT si intende altresì integrata e, ove occorra, modificata qualora gli obblighi di scorta indicati all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 249/12 e nelle relative comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, comportino per l'OCSIT impegni di spesa superiori a quanto stimato nel Piano dell'OCSIT stesso.

12. Qualora l'OCSIT verifichi difficoltà al reperimento di capitale per il rimborso dei finanziamenti in scadenza, informa il Ministero dello sviluppo economico affinché lo stesso possa decidere sugli obblighi di scorta per il periodo di competenza e autorizzare l'OCSIT alla eventuale vendita delle scorte in precedenza acquistate, fermo restando quanto indicato al comma 8.

13. La Società garantisce la separazione patrimoniale relativamente alle attività dell'OCSIT rispetto alle altre attività da essa svolte, e a tal fine può avvalersi di ogni strumento, anche giuridico legale, come quelli previsti dagli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile o da altre disposizioni vigenti, conformemente alla medesima normativa. Restano fermi gli obblighi di separazione contabile di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 249/12.

Art. 2.

Comunicazioni per l'ammontare del contributo di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12

1. L'OCSIT ai fini dell'articolazione del contributo in acconto di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12 e la successiva ripartizione a carico di ciascun soggetto obbligato ed ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del 24 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ove ne ricorrano le condizioni, comunica alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ogni anno, le previsioni dei costi per il successivo anno solare, recanti la stima aggiornata:

a) degli oneri e dei costi totali derivanti dalle attività di cui alla lettera *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 4;

b) dei costi di struttura annuali.

2. Per l'anno 2014, la comunicazione di cui al comma 1 è fatta entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente atto di indirizzo.

3. Ai fini della ripartizione, a carico di ciascun soggetto obbligato, del contributo a conguaglio di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, entro il giorno 15 del mese di febbraio di ogni anno l'OCSIT comunica alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico il pre-consuntivo di bilancio recante:

a) gli oneri ed i costi totali effettivamente sostenuti per le attività di cui alla lettera *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 4, del presente atto di indirizzo per l'esercizio precedente;

b) i costi di struttura annuali effettivamente sostenuti, per l'esercizio precedente.

Art. 3.

Obblighi informativi

1. Ai fini degli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 249/12, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di Acquirente Unico S.p.A., l'OCSIT trasmette alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, il rapporto sulle attività svolte per l'esercizio di riferimento e i relativi conti annuali separati dell'OCSIT, corredati dalla nota di commento.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Salvo il caso in cui si verifichino esigenze di aggiornamento o modifica anteriori più tempestivi, per ogni esercizio, l'OCSIT predispone ed invia alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e l'eventuale aggiornamento del Piano dell'OCSIT.

2. Ove ne ricorrano le condizioni, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 7, comma 12 del decreto legislativo n. 249/12, l'OCSIT può accettare le deleghe degli operatori anche prima del 1° gennaio 2015.

3. L'OCSIT sviluppa e gestisce, nel rispetto delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico il sistema informativo di monitoraggio delle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali, curando la manutenzione del software della piattaforma informatica «i-SISEN» e predisponendone gli aggiornamenti informatici necessari ad una completa implementazione del decreto legislativo n. 249/12 nonché ad una migliore reportistica basata anche sulla georeferenziazione delle scorte. L'OCSIT collabora altresì con il Ministero dello sviluppo economico nella predisposizione dei report ordinari e straordinari alla Commissione europea e all'Agenzia Internazionale dell'Energia.

4. L'OCSIT fornisce al più presto e comunque entro il 30 giugno 2014 la proposta di piano di cui all'art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 249/12.

5. L'OCSIT, nel triennio 2014-2016, provvede a valutare la idoneità ed economicità di gestione di quanto previsto all'art. 7 comma 15 del decreto legislativo n. 249/12, a titolo sperimentale e per un numero limitato di siti.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è comunicato all'OCSIT per gli adempimenti di competenza e per l'avvio operativo delle attività ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 836

14A02644

DECRETO 11 marzo 2014.

Modifica al decreto 21 novembre 2008, come modificato dal decreto 27 aprile 2010, di riconoscimento della Tifernogas S.r.l., in Città di Castello come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto 21 novembre 2008 di riconoscimento e designazione della società «Tifernogas S.r.l.» quale organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per espletare i compiti della valutazione della conformità sui contatori del gas limitatamente ai contatori volumetrici di gas a membrana per portate massime di 40 m^3/h;

Visto il decreto 27 aprile 2010 di estensione dell'autorizzazione, rilasciata con il decreto 21 novembre 2008 precitato, per espletare i compiti della valutazione della conformità anche sui contatori del gas con portate massime fino a 1600 m^3/h;

Vista l'istanza della Tifernogas S.r.l, acquisita agli atti con protocollo n. 97739, dell'11 giugno 2013, rivolta ad ottenere l'adeguamento delle autorizzazioni precitate alla notifica dell'organismo stesso nell'ambito del sistema informativo comunitario;

Vista l'integrazione documentale trasmessa dalla Tifernogas S.r.l. acquisita agli atti con protocollo n. 26705 del 17 febbraio 2014;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione 17 luglio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Organismo Nazionale di Accreditamento, ACCREDIA, che ha rinnovato la precedente Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, con la quale il MiSE rinnova l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee, tra le altre alla direttiva 2004/22/CE;

Ritenuto di adeguare a favore di Tifernogas S.r.l. i compiti della valutazione della conformità alla notifica dell'Organismo nell'ambito del sistema informativo comunitario NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) limitandone, però, la validità per il tempo necessario ad ottenere l'accreditamento presso Accredia, per effetto della convenzione sopra citata, e comunque non oltre il 27 agosto 2015;

Ritenuto di confermare, altresì, ogni disposizione contenuta nell'autorizzazione rilasciata alla Tifernogas S.r.l. con decreto 21 novembre 2008 e successiva estensione del 27 aprile 2010, limitandone, però, la validità al 27 agosto 2015 per le ragioni espresse al comma precedente;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti,

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo notificato Tifernogas S.r.l. (di seguito indicato come Organismo), con sede in via R. Morandi, 44/d - 06012 Città di Castello (PG) può espletare i compiti relativi ai moduli B - F di valutazione della conformità sui tipi di strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico della direttiva 2004/22/CE:

allegato MI-002 - Contatori del gas con portate massime fino a 1600 m^3/h e dispositivi di conversione del volume.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.

2. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 27 agosto 2015 ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 5.

1. L'Organismo nello svolgimento della propria attività di valutazione della conformità, si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

2. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che l'Organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 21 novembre 2008 e il decreto 27 aprile 2010, citati nelle premesse, adottati a favore dell'Organismo, mantenendo le disposizioni ivi contenute.

Art. 7.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 11 marzo 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A02568

DECRETO 11 marzo 2014.

Modifica al decreto 20 novembre 2008, come modificato dal decreto 22 novembre 2010, di riconoscimento dell'Istituto Giordano S.p.A, in Bellaria come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto 20 novembre 2008 di riconoscimento e designazione della società "Istituto Giordano S.p.A." quale organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per espletare i compiti della valutazione della conformità sui contatori elettrici e sui contatori del gas limitatamente ai contatori volumetrici di gas a membrana per portate massime di 40 m^3/h;

Visto il decreto 22 novembre 2010 di estensione dell'autorizzazione, rilasciata con il decreto 20 novembre 2008 precitato, per espletare i compiti della valutazione della conformità anche sui dispositivi di conversione del volume;

Vista l'istanza dell'Istituto Giordano S.p.A,, acquisita agli atti con protocollo n. 100126, del 14 giugno 2013, rivolta ad ottenere l'adeguamento delle autorizzazioni precitate alla notifica dell'organismo stesso nell'ambito del sistema informativo comunitario;

Vista l'integrazione documentale trasmessa dall'Istituto Giordano S.p.A, acquisita agli atti con protocollo n. 26929 del 17 febbraio 2014;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione 17 luglio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Organismo Nazionale di Accreditamento, ACCREDIA, che ha rinnovato la precedente Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, con la quale il MiSE rinnova l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee, tra le altre alla direttiva 2004/22/CE;

Ritenuto di adeguare a favore dell'Istituto Giordano S.p.A. i compiti della valutazione della conformità alla notifica dell'Organismo nell'ambito del sistema informativo comunitario NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) limitandone, però, la validità per il tempo necessario ad ottenere l'accreditamento presso Accredia, per effetto della convenzione sopra citata, e comunque non oltre il 27 agosto 2015;

Ritenuto di confermare, altresì, ogni disposizione contenuta nell'autorizzazione rilasciata all'Istituto Giordano S.p.A con decreto 20 novembre 2008 e successiva estensione del 22 novembre 2010, limitandone, però, la validità al 27 agosto 2015 per le ragioni espresse al comma precedente;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti,

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo notificato Istituto Giordano S.p.A (di seguito indicato come Organismo). con sede in via Rossini, 2 – 47814 Bellaria (RN), può espletare i compiti relativi ai moduli B – D – F – H1 di valutazione della conformità sui tipi di strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici della direttiva 2004/22/CE:

allegato MI-002 – Contatori del gas con portate massime fino a 1600 m^3/h e dispositivi di conversione del volume;

allegato MI-003 – Contatori di energia elettrica attiva.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.

2. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 27 agosto 2015 ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo, ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.

Art. 5.

1. L'Organismo nello svolgimento della propria attività di valutazione della conformità, si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

2. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che l'Organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 20 novembre 2008 e il decreto 22 novembre 2010, citati nelle premesse, adottati a favore dell'Organismo, mantenendo le disposizioni ivi contenute.

Art. 7.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 11 marzo 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A02573

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 marzo 2014.

Aggiornamento parziale dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco datato 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 264/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto l'art 3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CR (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2003, recante attuazione della direttiva 2001/20/CR relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera *z)*;

Vista la nota del Ministro della salute n. DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b del 12 febbraio 2007, finalizzata a continuare ad assicurare agli assistiti trattamenti indispensabili e appropriati alle loro specifiche condizioni patologiche, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996;

Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sopra citato, nella specifica sezione suddivisa in sei distinti allegati, concernenti i farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici, nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, nel trattamento di patologie neurologiche, nel trattamento correlato ai trapianti, ai radiofarmaci e diagnostici e, infine, nel trattamento di patologie infettive per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), in particolare l'art. 2, commi 348 e 349;

Tenuto conto della decisione assunta dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 6, 7 e 8 novembre 2013 - Stralcio verbale n. 19;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati nel corso della riunione del gruppo tecnico delle regioni sul tema dell'off-label in data 3 aprile 2007;

Determina:

Art. 1.

L'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996, citato in premessa, e già aggiornato inizialmente come da determinazione 29 maggio 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007 e, da ultimo, da determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2011, è ulteriormente integrato e aggiornato mediante l'aggiunta, nella specifica sezione contenente i sette distinti allegati, di una nuova lista (allegato 8), che ne costituisce parte integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie cardiache per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 2.

I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Art. 3.

L'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, può essere sottoposto a revisione periodica.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2014

Il direttore generale: PANI
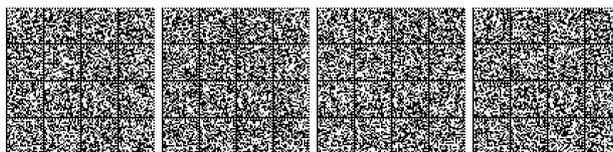
ALLEGATO 8 – Febbraio 2014

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE CARDIACHE PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
Flecainide	Trattamento, in pazienti senza patologia cardiaca di tipo organico, nelle tachicardie sopraventricolari parossistiche incluse la tachicardia da rientro nodale atrioventricolare, la tachicardia da rientro atrioventricolare, altre tachicardie sopraventricolari di meccanismo non specificato associate a sintomi disabilitanti, e la fibrillazione/flutter atriale parossistica associata a sintomi disabilitanti. Trattamento di aritmie ipercinetiche ventricolari documentate e pericolose per la vita, quali la tachicardia ventricolare sostenuta. Nei pazienti con tachicardia ventricolare sostenuta, il trattamento con flecainide deve essere iniziato in ospedale e seguito dal medico specialista che periodicamente valuterà con metodiche specifiche l'efficacia del trattamento a lungo termine.	Per la prevenzione delle aritmie in pazienti (in età pediatrica ed in età adulta) affetti da Tachicardia Ventricolare polimorfa Catecolaminergica (CPVT) **(come Add-on al Nadololo)**
Idrochinidina cloridrato	Extrasistolia sopraventricolare. Extrasistolia ventricolare. Fibrillazione e flutter atriali. Mantenimento del ritmo sinusale dopo cardioversione farmacologica o elettrica delle tachiaritmie atriali. Profilassi delle tachiaritmie parossistiche sopraventricolari e delle tachicardie ventricolari	**1.** per la prevenzione delle aritmie in pazienti affetti da Sindrome di Brugada (BrS) **(limitato però ai soli pazienti adulti)** 2. per la prevenzione delle aritmie in pazienti con sindrome del QT corto (SQTS)

Principio attivo	*Indicazioni già autorizzate*	*Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura*
Mexiletina	- Aritmie ventricolari in coronaropatie - Aritmie ventricolari in corso di infarto miocardico acuto - Aritmie ventricolari indotte da digitale - Extrasistoli ventricolari, sia idiopatiche che di altra natura - Profilassi a lungo termine delle aritmie ventricolari post-infartuali	per la prevenzione delle aritmie in pazienti (in età pediatrica e adulta) affetti da sindrome del QT lungo (LQTS) **(come Add-on al Nadololo)**
Nadololo	*Ipertensione*: è utile sia da solo che in associazione con altri farmaci antipertensivi, nel trattamento dell'ipertensione essenziale. N.B. Esso è indicato per il trattamento a lungo termine dell' ipertensione, piuttosto che per crisi acute. *Angina pectoris*: lo schema iniziale di trattamento dell'angina pectoris da aterosclerosi coronarica comprende il controllo del peso corporeo, il riposo, l'eliminazione del fumo, l'impiego di nitroglicerina per via sublinguale e l'allontanamento dei fattori scatenanti. Esso è specificatamente indicato per il trattamento a lungo termine di pazienti affetti da angina pectoris che non hanno risposto adeguatamente a queste misure convenzionali. *Aritmie*: tachicardia atriale parossistica, fibrillazione atriale parossistica, extrasistoli ventricolari e sopraventricolari, manifestazioni cardiovascolari degli ipertiroidei, segni funzionali di cardiomiopatia ostruttiva.	1. per la prevenzione delle aritmie in pazienti (in età pediatrica e adulta) affetti da Sindrome del QT lungo (LQTS). 2. per la prevenzione delle aritmie in pazienti (in età pediatrica e adulta) affetti da tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica.

E' copia conforme all'originale
composta di n. 5 fogli
Roma il 19-3-2014

14A02605
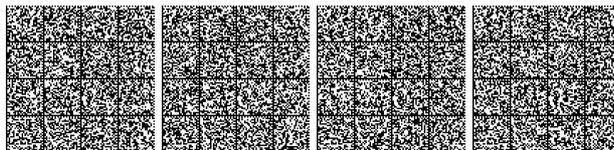
DETERMINA 17 marzo 2014.

Inserimento del medicinale «ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05% (Restasis)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 284/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «Restasis (ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05%)» è stata approvata negli Stati Uniti ed è attualmente commercializzata in molti Paesi per il trattamento della cheratocongiuntivite sicca e che le terapie attualmente disponibili prevedono l'utilizzo di colliri lubrificanti che, tuttavia, non risultano adeguati e sufficienti a risolvere i problemi ad esso correlati;

Ritenuto opportuno consentire ai soggetti affetti dalla suddetta patologia, la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 10-12 febbraio 2014 - Stralcio verbale n. 22;

Ritenuto pertanto di includere la ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05% (Restasis) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica citata in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale CICLOSPORINA IN EMULSIONE OFTALMICA ALLO 0,05% (RESTASIS) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la seguente indicazione terapeutica: aumento della produzione lacrimale in pazienti affetti da infiammazione oculare associata a cheratocongiuntivite sicca, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: «Ciclosporina in emulsione oftalmica allo 0,05% (Restasis)».

Indicazione terapeutica: aumento della produzione lacrimale in pazienti affetti da infiammazione oculare associata a cheratocongiuntivite sicca.

Criteri di inclusione: pazienti adulti (età ≥ 40) affetti da secchezza oculare per i quali non sia sufficiente il solo uso di sostituti lacrimali, che abbiano contemporaneamente sintomi e segni clinici di sofferenza della superficie oculare.

Criteri di esclusione: gravidanza e/o allattamento, pazienti con infezioni oculari attive, ipersensibilità conosciuta o sospetta a qualunque ingrediente della formulazione.

Pazienti che fanno uso di lenti a contatto dovrebbero rimuoverle prima dell'uso dell'emulsione. Le lenti possono essere reinserite 15 minuti dopo la somministrazione di «Restasis».

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: la somministrazione è in collirio con una somministrazione dalle 2 alle 4 volte al dì a seconda della patologia. L'efficacia terapeutica deve prevedere una somministrazione di almeno 3 mesi durante le riacutizzazioni della malattia.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

	prima dell'inizio del trattamento	dopo 1 mese giorno seguente dall'inizio del trattamento	ogni 3 mesi a partire dal primo controllo
Eventuali reazioni avverse di tipo oculare: iperemia, chemosi, edema palpebrale	+	+	+

14A02604

DETERMINA 17 marzo 2014.

Inserimento dell'associazione dei farmaci chelanti «deforoxamina e deferiprone» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 281/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che i pazienti con talassemia major e alcuni pazienti con talassemia intermedia seguono un trattamento trasfusionale regolare che comporta un accumulo di ferro nel fegato e in altri organi (cuore, ghiandole endocrine) che rende indispensabile un concomitante trattamento chelante per evitare danni d'organo;

Tenuto conto che la terapia chelante combinata deferoxamina-deferiprone è estremamente efficace nel rimuovere il sovraccarico di ferro cardiaco e consentire il recupero della funzionalità dell'organo e non ha alternative terapeutiche di pari efficacia;

Ritenuto opportuno consentire ai pazienti con grave compromissione della funzione cardiaca imputabile al

sovraccarico di ferro, la prescrizione di detta associazione di medicinali a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detta associazione di medicinali viene inserita nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 10-12 febbraio 2014 — Stralcio Verbale n. 22;

Ritenuto pertanto di includere l'associazione dei farmaci chelanti deferoxamina e deferiprone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

L'associazione dei farmaci chelanti deferoxamina e deferiprone è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

L'associazione dei medicinali di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento del sovraccarico marziale in pazienti politrasfusi con talassemia intermedia o major, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Denominazione: deferiprone (Ferriprox) e deferoxamina (Desferal) in terapia combinata associata

Indicazione terapeutica: trattamento del sovraccarico marziale in pazienti politrasfusi con talassemia intermedia o major.

Criteri di inclusione: pazienti con talassemia major o intermedia in terapia trasfusionale regolare di età superiore a 10 anni, con firma del consenso informato

In una delle seguenti condizioni cliniche:

1. pazienti con grave disfunzione cardiaca in atto addebitabile al sovraccarico di ferro anche se questi non è documentabile (pazienti in attesa di eseguire Risonanza Magnetica (RM) cardiaca, oppure nei casi in cui la RM cardiaca non sia eseguibile o controindicata come nei portatori di pacemaker o di placche metalliche o claustrofobici)

2. Pazienti con valutazione del sovraccarico di ferro cardiaco tramite RM T2* < 10ms (sovraccarico grave) anche se asintomatici.

3. Pazienti con ferritina persistentemente elevata (> 2500 ng/ml da oltre 12 mesi) nel caso non sia possibile documentare il sovraccarico di ferro epatico e/o cardiaco mediante metodiche strumentali non invasive o biopsia epatica.

4. Pazienti con Liver Iron Concentration (LIC) dry weight (dw) superiore a 7mg in attesa di trapianto di midollo o di altro organo o di iniziare terapie antivirus epatotropi ad effetto emolizzante (limitatamente al periodo pre-trapianto o pre inizio terapia).

Criteri di esclusione: pazienti con transaminasi elevate (ALT > 8 volte la norma), o in stato di gravidanza o allattamento, o con neutropenia (GN < 1500/mm3), o con storia clinica positiva per neutropenia grave (GN < 1000 mm3) o agranulocitosi diagnosticata in corso di terapia con deferiprone e ad esso attribuite

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:

1) Dosaggio dei farmaci chetanti in associazione combinata:

deferiprone 50-100 mg/kg, per os, suddiviso in 3 somministrazioni giornaliere

deferoxamina 30-50 mg/kg s.c. o e.v per 12-24 ore, 4-7 volte la settimana

Ad ogni paziente il dosaggio dei farmaci verrà individualizzato e prescritto tenendo conto dei seguenti elementi:

massimo dosaggio tollerato

dose giornaliera mai superiore a quella massima consentita dal singolo farmaco utilizzato in monoterapia (deferiprone: 100 mg/kg; deferoxamina: 50mg/kg)

entità dell'apporto di ferro trasfusionale

gravità della siderosi epatica e/o cardiaca

presenza di cardiopatia in atto

Nel corso della terapia il dosaggio dei farmaci dovrà essere rivisto periodicamente: ogni tre mesi per la valutazione dell'andamento della ferritina sierica, ogni sei-dodici mesi per valutare le variazioni dei depositi di ferro epatici e cardiaci.

In nessun caso la terapia di associazione dei chelanti sarà abbinata all'uso per via orale della vitamina C. E' inoltre sconsigliata l'assunzione di preparati antiacidi contenenti alluminio e l'assunzione di altri farmaci potenzialmente leucopenizzanti.

2) Obiettivi della terapia:

nei pazienti con disfunzione cardiaca ottenere un miglioramento dei parametri di funzionalità cardiaca e raggiungere livelli di RM-T2* cardiaco superiori a 10 ms

raggiungere depositi di ferro epatici pari ad una LIC inferiore a 7 mg/g dw (siderosi lieve)

ridurre la ferritina serica a valori inferiori a 1000 ng/ml nei casi in cui non sia possibile accertare la entità dei depositi epatici e cardiaci.
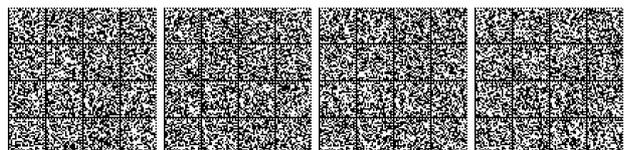
nei pazienti candidati al trapianto di midollo migliorare l'outcome, nei pazienti candidati alla terapia antivirale migliorane l'efficacia e compensare l'incremento dell'apporto di ferro trasfusionale dovuto alla emolisi indotta dai farmaci.

3) Durata della terapia:

La durata della terapia di combinazione sarà variabile in rapporto ai dosaggi utilizzati, alla entità dei depositi di partenza e all'apporto di ferro trasfusionale. Una durata prolungata del trattamento è più probabile nei pazienti con sovraccarico severo e nei casi di tossicità o di intolleranza ad uno o entrambi i farmaci per cui siano essi utilizzabili solo a dosi basse. Nei casi in cui sia possibile ritornare alla terapia con un solo chetante ciò andrà fatto.

4) Accertamenti periodici:

Visita e/o colloquio: ogni 4 settimane, per valutare gli effetti collaterali del farmaco e l'adesione del paziente

LIC determinato con RM o altra metodica (se possibile): al basale e dopo 12 mesi

RM cardiaca (T2*) (se possibile): al basale e dopo 6 mesi

Emocromo: al basale e ogni 7 giorni

Test di funzionalità epatica: al basale e poi ogni 4 settimane

Test di funzionalità renale: al basale e ogni 3 mesi

Ferritina: al basale e ogni 4 settimane

Sideruria (se possibile): al basale e ogni 3-6 mesi

Visita cardiologia con ecocardiografia: al basale e dopo 6 mesi

Esame audiometrico: al basale e dopo 12 mesi

Esame oculistico: al basale e dopo 12 mesi

5) Provvedimenti da adottare in caso di tossicità:

Esame audiometrico: la comparsa o il peggioramento di ipoacusia neurosensiorale e/o di tinniti saranno da considerare come un possibile danno tossico del trattamento in corso, che andrà modificato o sospeso in rapporto alla gravità.

Esame oculistico: la comparsa o il peggioramento di qualunque sintomo oculare (cataratta, diminuzione della acutezza visiva, degenerazione retinica , ecc.) sarà da considerare come possibile danno del trattamento in corso che andrà modificato o sospeso in rapporto alla gravità.

Funzionalità epatica: in caso di aumento persistente e progressivo dei livelli delle transaminasi sieriche non attribuibile ad altre cause, i chelanti presenti nella associazione verranno interrotti. Una volta chiarita la causa delle anomalie nei test di funzionalità epatica o dopo il ritorno ai livelli normali, in rapporto alla storia clinica precedente del paziente, potrà essere considerata una cauta ripresa del trattamento ad una dose inferiore, iniziando con un farmaco per volta, e un graduale aumento della dose dei chelanti.

Riduzione dei Granulociti Neutrofili: il comportamento da tenere è quello già in uso per il deferiprone. In caso di neutropenia (GN < 1500/mm3) tutti i farmaci chelanti in corso verranno sospesi; in seguito si effettueranno controlli ripetuti ogni 1-2 giorni fino a normalizzazione del dato e poi con frequenza settimanale per altre 3 settimane. In caso di agranulocitosi o neutropenia grave, si provvederà all'isolamento protettivo del paziente e se indicato al ricovero in ospedale. In caso di agranulocitosi sarà eseguita terapia con fattore stimolante la crescita dei granulociti neutrofili giornalmente fino a normalizzazione della conta dei neutrofili. In caso di febbre o comparsa di altri sintomi di infezione concomitanti alla neutropenia verranno eseguite colture e procedure adeguate per la diagnosi e la terapia del caso.

Durante il trattamento in caso di comparsa di qualsiasi altro disturbo o anomalia degli esami di laboratorio, è prudente considerare una riduzione della dose o l'interruzione del trattamento in attesa di chiarirne la causa.

6) Pratica anticoncezionale

E' raccomandata in tutte le donne potenzialmente fertili. Sono considerate potenzialmente fertili tutte le donne, anche con una storia clinica di infertilità, a meno che non siano isterectomizzate o in uno stato di menopausa da almeno 24 mesi (cioè con assenza di flussi mestruali da almeno 24 mesi consecutivi).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Basale	3 mesi	6 mesi	9 mesi	12 mesi	In seguito
Ferritina (ng/ml)	x	x	x	x	x	Ogni 3 mesi
LIC (mg/g dw)	x				x	Ogni 6-12 mesi
T2*cardiaco (ms)	x		x		x	Ogni 6-12 mesi
Frazione di eiezione del ventricolo sx (%)	x		x		x	Ogni 6-12 mesi
ALT (UI/ml)	x	x	x	x	x	Ogni 3 mesi

14A02606

DETERMINA 17 marzo 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Eylea (aflibercept)». (Determina n. 274/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EYLEA (aflibercept) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 22/11/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/797/001 40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – siringa preriempita (vetro) - 1

EU/1/12/797/002 40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – flaconcino (vetro) - 1

Titolare A.I.C.: Bayer Pharma AG

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 24 luglio 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 28 ottobre 2013;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 novembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale EYLEA (aflibercept) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – siringa preriempita (vetro) – 1

AIC N. 042510014/E (in base 10) 18K9PY (in base 32)

Confezione

40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – flaconcino (vetro) - 1

AIC N. 042510026/E (in base 10) 18K9QB (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Eylea è indicato per il trattamento negli adulti della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) (wAMD) correlata all'età.
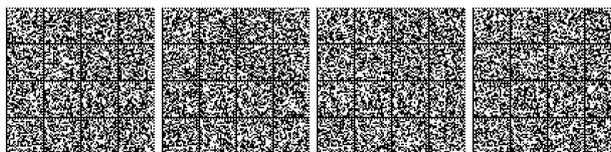
Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EYLEA (aflibercept) è classificata come segue:

Confezione

40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – siringa preriempita (vetro) – 1

AIC N. 042510014/E (in base 10) 18K9PY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 780,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1287,31

Confezione

40 mg/ml – soluzione iniettabile – uso intravitreo – flaconcino (vetro) - 1

AIC N. 042510026/E (in base 10) 18K9QB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 780,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1287,31

Validità del contratto: 18 mesi

Sconto obbligatorio alle Strutture Pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EYLEA (aflibercept) è la seguente: Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02607

DETERMINA 17 marzo 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Leukeran (clorambucile)», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 280/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Aspen Pharma Trading Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LEUKERAN (clorambucile);

Vista la domanda con la quale la ditta Aspen Pharma Trading Limited ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale LEUKERAN (clorambucile);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 06/11/2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 31/01/2014;

Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEUKERAN (clorambucile) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"2 mg compresse rivestite con film" 25 compresse

AIC N. 024790026 (in base 10) 0RNK0B (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 57,53

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 94,95

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LEUKERAN (clorambucile) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02608

DETERMINA 17 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Katarfluid (carbocisteina)», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 288/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determinazione AIFA 25 ottobre 2013, n. 1728, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 novembre 2013, Serie generale n. 274, Supplemento ordinario n. 80, con cui la società Actavis Italy S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale KATARFLUID (carbocisteina);

Vista la domanda con la quale la ditta Actavis Italy S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 024782056;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13-15 gennaio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KATARFLUID (carbocisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"5 g/100 ml adulti soluzione orale" 1 flacone da 200 ml

AIC N. 024782056 (in base 10) 0RN978 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KATARFLUID (carbocisteina) è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02609

DETERMINA 17 marzo 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Drospirenone Mylan Pharma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 289/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la determinazione AIFA 6 novembre 2013, n. 1940, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2013 - serie generale - n. 286, supplemento ordinario n. 82, con cui la società Mylan S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ETINILESTRADIOLO E DRO-

SPIRENONE MYLAN PHARMA (etinilestradiolo e drospirenone);

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con numero A.I.C. 042131019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13-15 gennaio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE MYLAN PHARMA (etinilestradiolo e drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1×(24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042131019 (in base 10) 185RLC (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE MYLAN PHARMA (etinilestradiolo e drospirenone) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: PANI

14A02610

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto determina V&A n. 231 recante "Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Retrovir».".

Nell'estratto di determina V&A n. 231 del 4 febbraio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 52 del 4 marzo 2014, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Retrovir», ove si legge: «N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0022/001,002,008,010,011/II/111», leggasi: «N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0022/001,002,008,010,011/II/111 e UK/H/0022/011/II/113».

14A02602

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 123/2014 del 7 febbraio 2014 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Teva Italia».

Nell'estratto della determina n. 123/2014 del 7 febbraio 2014, relativa al medicinale per uso umano ENALAPRIL TEVA ITALIA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2014, supplemento ordinario n. 15, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «Confezione: "20 mg compresse" 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042121107 (in base 10) 185FWM (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,52. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,60.», leggasi: «Confezione: "20 mg compresse" 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042121107 (in base 10) 185FWM (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,92. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,61.

14A02603

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxy TF Long Acting».

Provvedimento n. 207 del 6 marzo 2014

Medicinale per uso veterinario OXY TF LONG ACTING, soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101436018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101436020.

Titolare A.I.C: Eurovet Animal Health B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Handelsweg, 25 - 5531 AE Bladel (Paesi Bassi).

Oggetto:

Variazione di tipo IB C.I.6 b: Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche: soppressione di una indicazione terapeutica;

Variazione: B.II.e.5c: Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o dose unica, utilizzazione parziale) per uso parentale;

Variazione di tipo IB-B.II.F.1d: Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito;

Variazione di tipo IB-B.IIf.1b1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzato, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

Modifica al punto 4.4 del RCP «Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione»: l'eliminazione della seguente frase: «In caso di infezioni causate da Anaplasma marginale, sono necessarie numerose iniezioni (10-14 giorni di trattamento) per eliminare il parassita dai portatori»;

Autorizzazione della seguente nuova confezione flacone in vetro ambrato da 500 ml tipo II, tappo in gomma bromo butilica e ghiera in alluminio - A.I.C. n. 101436032;
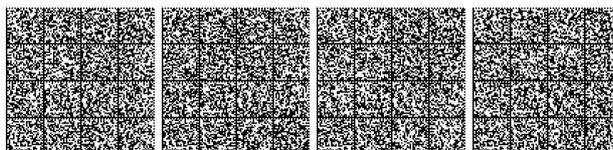
Modifica delle condizioni di conservazione da: «Conservare tra 15 e 25 gradi. Proteggere dalla luce», a: «Non refrigerare o congelare. Proteggere dalla luce»;

Modifica dell'estensione della validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

Pertanto il periodo di validità del medicinale veterinario ora autorizzato è il seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni;

Modifica al punto 4.2 del RCP e punto 4 del foglietto illustrativo «Indicazioni per l'impiego specificando le specie di destinazione»: l'eliminazione dell'indicazione anaplasmosi per la specie Bovini.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centoventi giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02574

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxi 50 Supersol», 500mg/g.

Provvedimento n. 205 del 6 marzo 2014

Medicinale veterinario OXI 50 SUPERSOL, 500 mg/g polvere per soluzione orale.

Confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C n. 104616014;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104616026.

Titolare A.I.C: Filozoo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena) - codice fiscale 02770840367.

Oggetto: Variazione di tipo IB-C.I.2 *a)* - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento:attuazione di una o più modifiche per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari.

È autorizzata la modifica per il medicinale veterinario indicato in oggetto concernente l'estensione alle indicazioni d'uso alla specie «fagiani».

Pertanto le specie a cui è ora destinato il medicinale veterinario suddetto sono: suini, conigli, boilers, galline ovaiole, tacchini, faraone, anatre, quaglie, oche e fagiani.

Il periodo di validità rimane invariato e pari a:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi;

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02575

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Paromomicina Huvepharma» 200 g/kg.

Estratto del provvedimento n. 216 del 10 marzo 2014

Medicinale veterinario PAROMOMICINA HUVEPHARMA 200 g/kg premiscela per alimento medicato per suini, polli da carne (boiler) e conigli.

Confezione: A.I.C. 104526.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa (Belgio).

Modifica: Variazione di tipo IB:c.i.2.a) Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichetta o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento.

Si autorizza la modifica dei tempi di attesa dei suini e conigli come di seguito descritto.

Tempi di attesa:

da:

suini: carne e visceri 30 giorni;

conigli: carne e visceri 5 giorni;

polli boiler: carne e visceri 11 giorni.

Uso non consentito in animali che producono uova per il consumo umano;

a:

suini (fino a 50 kg: con durata trattamento di 21 giorni): carne e visceri 2 giorni;

suini (con durata trattamento di 5 giorni): carne e visceri 5 giorni;

conigli: (con durata trattamento di 21 giorni) carne e visceri 3 giorni;

conigli (con durata trattamento di 5 giorni): carne e visceri 2 giorni;

polli boiler: carne e visceri 11 giorni.

Uso non consentito in animali che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02576

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevazuril» 50 mg/ml.

Estratto provvedimento n. 208 del 6 marzo 2014

Medicinale per uso veterinario CEVAZURIL 50 mg/ml, sospensione orale per suinetti.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104061015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104061027;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104061039.

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - codice fiscale 090032600158.

Oggetto variazione: estensione delle specie di destinazione. Aggiunta specie bovini (vitelli, in allevamenti di bovine da latte).

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta della specie di destinazione bovini (vitelli, in allevamenti di bovine da latte). Le specie di destinazione ora autorizzate sono: suini (suinetti dell'età di 3-5 giorni), bovini (vitelli, in allevamenti di bovine da latte).

Le indicazioni terapeutiche relativamente ai vitelli sono: vitelli.

Per la prevenzione dei sintomi clinici di coccidiosi e riduzione della diffusione dei coccidi in vitelli destinati alla rimonta di bovine che producono latte per il consumo umano (bovine da latte) in allevamenti con una dimostrata presenza di coccidiosi sostenuta da Eimeria bovis o Eimeria zuernii.

I tempi di attesa per la specie bovini (vitelli) sono: carne e visceri: 63 giorni. Uso non consentito in animali che producono latte per il consumo umano.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

suini (suinetti) carne e visceri: 77 giorni;

bovini (vitelli) carne e visceri: 63 giorni.

Uso non consentito in animali che producono latte per il consumo umano.

Si conferma la validità attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A02577

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato» 12% Vetoquinol Italia.

Estratto provvedimento n. 204 del 6 marzo 2014

Medicinale veterinario COLISTINA SOLFATO 12% Vetoquinol Italia.

Confezioni:

sacchetto da 1 kg polvere per uso orale - A.I.C. n. 102456023;

sacco da 5 kg polvere per uso orale - A.I.C. n. 102456011.

Titolare A.I.C: Vetoquinol Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Piana n. 265 - 47032 Bertinoro (Forlì-Cesena) - codice fiscale 00136770401.

Oggetto: variazione IB - A.2.b - Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: «Colistina Solfato 12% Vetoquinol Italia» a: «Solbac».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02578

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-076) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
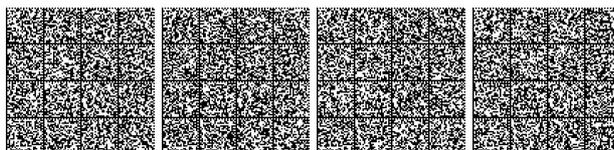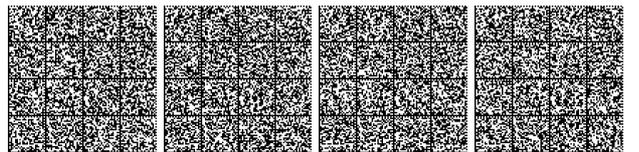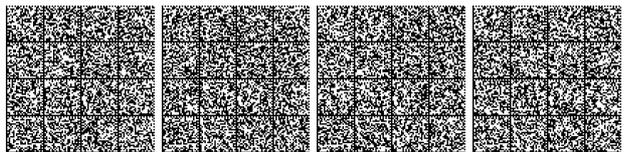
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
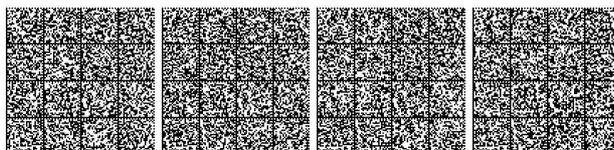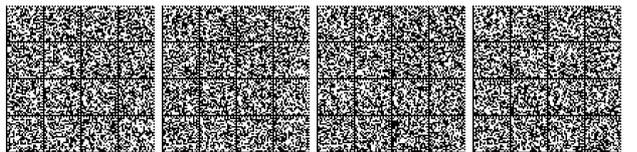
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.